Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 121° — Numero 148

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 31 maggio 1980

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con	supplementi	ordinari	L. 68.000
Semestrale	»	»	»	» 36.000
Annuo	senza	supplementi	ordinari	L. 52.000
Semestrale	»	»	»	» 28.000

Un fascicolo L. 250 - Supplementi ordinari: L. 300 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 45.000 - Semestrale L. 25.000
Un fascicolo L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 2 aprile 1980, n. **202.**

Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana ed il Regno di Thailandia per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con protocollo, firmata a Bangkok il 22 dicembre 1977.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione tra la Repubblica italiana ed il Regno di Thailandia per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con protocollo, firmata a Bangkok il 22 dicembre 1977.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 28 della convenzione stessa.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 aprile 1980

PERTINI

COSSIGA — RUFFINI — REVIGLIO — PRETI

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO

CONVENZIONE TRA LA REPUBBLICA D'ITALIA ED IL REGNO DI THAILANDIA PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI E PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO.

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA D'ITALIA

ed

IL GOVERNO DEL REGNO DI THAILANDIA

Desiderosi di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito,

Hanno convenuto quanto segue:

Capitolo I

CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE

Articolo 1
Soggetti

La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

Articolo 2
Imposte considerate

1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di ciascuno degli Stati contraenti, delle sue suddivisioni amministrative, o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di percezione.

2. Sono considerate imposte sul reddito tutte le imposte prelevate sul reddito complessivo o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi o dei salari corrisposti dalle imprese, nonché le imposte sui plusvalori.

3. Le imposte attuali cui si applica la presente Convenzione sono in particolare:

a) Per quanto concerne la Thailandia:

I. - l'imposta sul reddito (the income tax); e

II. - l'imposta sul reddito del petrolio (the petroleum income tax);

(qui di seguito indicate quali « imposta thailandese »).

b) Per quanto concerne l'Italia:

I. - l'imposta sul reddito delle persone fisiche;

II. - l'imposta sul reddito delle persone giuridiche;

III. - l'imposta locale sui redditi ancorchè riscosse mediante ritenuta alla fonte;

(qui di seguito indicate quali « imposta italiana »).

4. La presente Convenzione si applicherà anche alle imposte di natura identica o sostanzialmente analoga che verranno in seguito istituite in aggiunta o in sostituzione delle imposte attuali. Le Autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche importanti apportate alle rispettive legislazioni fiscali.

Capitolo II

DEFINIZIONI

Articolo 3
Definizioni di carattere generale

1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:

a) il termine « Thailandia » designa il Regno di Thailandia;

b) il termine « Italia » designa la Repubblica d'Italia;

c) le espressioni « uno Stato contraente » e « l'altro Stato contraente » designano come il contesto richiede la Thailandia oppure l'Italia;

d) il termine « persona » comprende le persone fisiche, le società, le associazioni di persone e ogni ente che è considerato unità tassabile dalla legislazione fiscale vigente in ciascuno degli Stati contraenti;

e) il termine « società » designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione;

f) le espressioni « impresa di uno Stato contraente » e « impresa dell'altro Stato contraente » designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente ed un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente;

g) l'espressione « autorità competente » designa:

1. per quanto concerne la Thailandia, il Ministro delle finanze o il suo rappresentante autorizzato;

2. per quanto concerne l'Italia, il Ministero delle finanze.

2. Ai fini dell'applicazione della presente Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione di detto Stato contraente relativa alle imposte oggetto della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.

Articolo 4
Domicilio fiscale

1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione « residente di uno Stato contraente » designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è ivi assoggettata ad imposta a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga.

2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è residente di entrambi gli Stati contraenti, il caso viene risolto secondo le regole seguenti:

a) detta persona è considerata residente dello Stato contraente nel quale ha un'abitazione permanente. Se essa dispone di una abitazione permanente in entrambi gli Stati contraenti, è considerata residente dello Stato contraente nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali);

b) se non si può determinare lo Stato contraente nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati contraenti, essa è considerata residente dello Stato contraente in cui soggiorna abitualmente;

c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente dello Stato contraente del quale ha la nazionalità;

d) se detta persona ha la nazionalità di entrambi gli Stati contraenti, o se non ha la nazionalità di alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.

3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, le autorità competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.

Articolo 5
Stabile organizzazione

1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione « stabile organizzazione » designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.

2. L'espressione « stabile organizzazione » comprende in particolare:

a) una sede di direzione;

b) una succursale;

c) un ufficio;

d) una officina;

e) un laboratorio;

f) una miniera, una cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali.

3. Non si considera che vi sia una « stabile organizzazione » se:

a) si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti all'impresa;

b) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;

c) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;

d) una sede di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per l'impresa;

e) una sede fissa di affari è utilizzata, per l'impresa, ai soli fini di pubblicità, di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attività analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliare per l'impresa;

f) il montaggio, l'installazione o la messa in opera di attrezzature o macchinari d'impianto, comprese le costruzioni necessarie per la loro installazione, ha una durata che non oltrepassa i sei mesi.

4. Nonostante le disposizioni del paragrafo 3, una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato contraente — diversa da un agente che goda di uno status indipendente, di cui al paragrafo 5 — è considerata « stabile organizzazione » nel primo Stato se:

a) essa ha ed abitualmente esercita in detto Stato il potere di concludere contratti a nome o per conto dell'impresa, salvo il caso in cui l'attività di detta persona sia limitata all'acquisto di merci per l'impresa; o

b) essa abitualmente mantiene in detto Stato contraente una scorta di merci appartenenti alla impresa dalla quale regolarmente preleva merci per la consegna a nome o per conto della impresa, o

c) essa abitualmente assicura ordinazioni in detto Stato contraente, totalmente o quasi totalmente a nome dell'impresa stessa, o a nome dell'impresa e di altre imprese da essa controllate o che la controllino.

5. Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente per il solo fatto che essa esercita in detto altro Stato la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività.

6. Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlla una società residente dell'altro Stato contraente o è da questa controllata, ovvero svolge attività in questo altro Stato (a mezzo di una stabile organizzazione o non) non costituisce, di per sè, motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell'altra.

Capitolo III
IMPOSIZIONE DEI REDDITI

Articolo 6
Redditi immobiliari

1. I redditi derivanti da beni immobili sono imponibili nello Stato contraente in cui detti beni sono situati.

2. L'espressione « beni immobili » è definita in conformità della legislazione dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardante la proprietà fondiaria, l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali; le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione e da ogni altra utilizzazione di beni immobili.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti da beni immobili di una impresa nonchè ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una libera professione.

Articolo 7

Utili delle imprese

1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge attività, come avanti detto, gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato, ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione.

2. Quando un'impresa di uno Stato contraente svolge attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato di un'impresa distinta e separata svolgente attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione.

3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione, sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stabile organizzazione — comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione — sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove.

4. Qualora uno degli Stati contraenti segua la prassi di determinare gli utili da attribuire ad una stabile organizzazione in base ad una determinata ragionevole percentuale dell'entrata lorda dell'impresa o in base al riparto degli utili complessivi dell'impresa fra le diverse parti di essa, la disposizione del paragrafo 2 non impedisce a detto Stato contraente di determinare gli utili imponibili secondo uno dei detti metodi; tuttavia, il metodo adottato dovrà essere tale che il risultato sia conforme ai principi contenuti nel presente articolo.

5. Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione a motivo del semplice acquisto di merci da detta stabile organizzazione effettuato per l'impresa.

6. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate dalle disposizioni del presente articolo.

Articolo 8

Navigazione marittima ed aerea

1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente derivanti dall'esercizio della navigazione aerea in traffico internazionale sono tassabili soltanto in detto Stato.

2. Quando in conformità dell'articolo 7 un'impresa di uno Stato contraente esercente la navigazione marittima in traffico internazionale può essere tassata nell'altro Stato contraente, l'imposta applicata in detto altro Stato deve essere ridotta del 50 per cento del suo ammontare.

3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 si applicano parimenti agli utili derivanti alle imprese impegnate in attività di trasporto marittimo ed aereo dalla partecipazione a « pools » marittimi o aerei di qualsiasi genere.

Articolo 9

Imprese associate

Allorchè:

a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente, o

b) le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di una impresa dell'altro Stato contraente,

e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni, accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che, a causa di dette condizioni, non sono stati così realizzati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.

Articolo 10

Dividendi

1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati nello Stato contraente di cui la società che li paga è residente, ma

a) l'imposta thailandese non può eccedere:

1) il 20 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se la società che paga i dividendi esercita una attività industriale o se il beneficiario dei dividendi è una società residente dell'Italia che possiede almeno il 25 per cento delle azioni con potere di voto della società che paga i dividendi stessi;

2) il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se la società che paga i dividendi esercita una attività industriale ed il beneficiario dei dividendi è una società residente dell'Italia che possiede almeno il 25 per cento delle azioni con potere di voto della prima società;

b) l'imposta italiana non può eccedere:

1) il 20 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi, salvo che non si applichi il subparagrafo 2);

2) il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi, se il beneficiario dei dividendi è una società residente della Thailandia che possiede almeno il 25 per cento delle azioni con potere di voto della società che paga i dividendi.

3. Ai fini del presente articolo il termine « dividendi » designa i redditi derivanti da azioni, da azioni di godimento, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonchè i redditi di altre quote sociali assimilabili ai redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato di cui è residente la società distributrice.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario dei dividendi, residente di uno Stato contraente, ha nell'altro Stato contraente, di cui la società che paga i dividendi è residente, una stabile organizzazione cui si ricollega effettivamente la partecipazione generatrice dei dividendi. In tal caso i dividendi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.

5. Qualora una società residente di uno Stato contraente ricava profitti o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società a persone non residenti in detto altro Stato, nè prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti dalla società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono in tutto o in parte profitti o redditi provenienti da detto altro Stato.

Articolo 11
Interessi

1. Gli interessi provenienti da uno degli Stati contraenti e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, detti interessi possono essere tassati nello Stato contraente da cui provengono e secondo la legislazione di detto Stato, ma l'imposta così applicata non deve eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo degli interessi se l'impresa che paga gli interessi esercita un'attività industriale e gli interessi sono ricevuti da un istituto finanziario (compresa una compagnia di assicurazione) che è una società residente dell'altro Stato contraente.

3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, gli interessi provenienti da uno Stato contraente sono esonerati da imposta in detto Stato se gli interessi stessi sono ricevuti:

a) dall'altro Stato contraente, da una sua suddivisione amministrativa o da un suo ente locale, o

b) da un istituto finanziario interamente di proprietà dell'altro Stato, di una suddivisione amministrativa o di un suo ente locale, o

c) da un residente dell'altro Stato contraente per obbligazioni emesse dal Governo del detto primo Stato.

4. Ai fini del presente articolo il termine « interessi » designa i redditi di titoli del debito pubblico, di buoni ed obbligazioni garantite o no da ipoteca e portanti o non un diritto di partecipazione agli utili, di crediti di qualsiasi natura, nonchè ogni altro provento assimilabile, in base alla legislazione fiscale dello Stato da cui i redditi provengono, ai redditi di somme date in prestito.

5. Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 3 non si applicano quando il beneficiario degli interessi, residente di uno Stato contraente, ha, nell'altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi, una stabile organizzazione cui si ricollega effettivamente il credito generatore degli interessi. In tal caso gli interessi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.

6. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente dove è situata la stabile organizzazione.

7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e creditore o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi pagati, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede l'ammontare che sarebbe stato convenuto tra debitore e creditore in assenza di dette relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a questo ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è soggetta a tassazione in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

Articolo 12
Canoni

1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato contraente.

2. Tuttavia, tali canoni possono essere tassati nello Stato contraente dal quale essi provengono e in conformità della legislazione di questo Stato contraente, ma l'imposta così applicata non deve eccedere:

a) il 5 per cento dell'ammontare lordo dei canoni se essi sono pagati per l'uso o la concessione in uso di un diritto di autore su opere letterarie artistiche o scientifiche;

b) il 15 per cento dell'ammontare lordo dei canoni in ogni altro caso.

3. Ai fini del presente articolo il termine « canoni » designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso di un diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche comprese le pellicole cinematografiche, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.

4. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato contraente stesso, una sua suddivisione amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato contraente. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o non di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione cui si ricollegano effettivamente i diritti od i beni generatori dei canoni e tali canoni sono a carico della stabile organizzazione, i canoni stessi si cosiderano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione.

5. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano quando il beneficiario dei canoni, residente di uno Stato contraente, ha nell'altro Stato contraente, dal quale provengono i canoni, una stabile organizzazione cui si ricollegano effettivamente i diritti o i beni generatori dei canoni. In tal caso i canoni sono imponibili in detto altro Stato contraentè secondo la propria legislazione.

6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e creditore o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni pagati, tenuto conto dell'uso, diritto o informazione per i quali sono pagati, eccede l'ammontare che sarebbe stato convenuto tra debitore e creditore in assenza di dette relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a questo ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è soggetta a tassazione in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente, tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

Articolo 13

Utili di capitale

1. Gli utili provenienti dalla alienazione dei beni immobili definiti al paragrafo 2 dell'articolo 6, sono tassabili nello Stato contraente dove detti beni sono situati.

2. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte della proprietà aziendale di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, o di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui il residente di uno Stato contraente dispone nell'altro Stato contraente per l'esercizio delle sue attività professionali, inclusi gli utili derivanti dall'alienazione di detta stabile organizzazione (da sola od in uno con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono tassabili in questo altro Stato.

3. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni diversi da quelli indicati nei paragrafi 1 e 2 sono tassabili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante è residente.

Articolo 14

Professioni indipendenti

1. Le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente percepisce per l'esercizio di una libera professione o di altre attività indipendenti di carattere analogo sono imponibili soltanto in detto Stato.

2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente percepisce per l'esercizio di una libera professione nell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato se:

a) il beneficiario soggiorna in detto altro Stato per un periodo o periodi che oltrepassano in totale quaranta giorni nel corso dell'anno fiscale considerato, o

b) le remunerazioni sono pagate da o per conto di una impresa che è residente di detto altro Stato, o

c) l'onere delle remunerazioni è sostenuto da una stabile organizzazione che la persona che paga le remunerazioni stesse ha in detto altro Stato.

3. L'espressione « libera professione » comprende in particolare le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonchè le attività indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.

Articolo 15

Professioni dipendenti

1. Salve le disposizioni degli articoli 16, 18 e 19 gli stipendi, i salari e le altre remunerazioni analoghe percepiti da un residente di uno Stato contraente come corrispettivo di una attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato.

2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di una attività dipendente svolta nell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se:

a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel corso dell'anno fiscale considerato, e

b) le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato, e

c) l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.

3. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, le remunerazioni relative ad attività dipendente svolta a bordo di navi o di aeromobili in traffico internazionale sono imponibili nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva della impresa.

Articolo 16

Compensi a membri dei consigli di amministrazione

La partecipazione agli utili, i gettoni di presenza e le retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in qualità di membro del consiglio di amministrazione di una società residente dell'altro Stato contraente, sono imponibili in detto altro Stato.

Articolo 17

Artisti e sportivi

1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che i professionisti dello spettacolo, quali gli artisti di teatro, del cinema, della radio o della televisione ed i musicisti, nonché gli sportivi ritraggono dalle loro prestazioni personali in tale qualità sono imponibili nello Stato contraente in cui dette attività sono svolte, a meno che la visita a detto Stato sia effettivamente finanziata, direttamente o indirettamente, con fondi pubblici dell'altro Stato contraente.

2. Nonostante quanto contenuto nella presente Convenzione, se i servizi menzionati nel paragrafo 1 sono forniti in uno Stato contraente da un'impresa dell'altro Stato contarente, gli utili derivanti a tale impresa dalla attività di fornitura di questi servizi sono tassabili nel detto primo Stato a meno che l'impresa sia effettivamente finanziata, per la fornitura di detti servizi, direttamente o indirettamente, con fondi pubblici dell'altro Stato contraente.

3. Ai fini del presente articolo, l'espressione « fondi pubblici di uno Stato contraente » comprende i fondi pubblici costituiti da una sua suddivisione amministrativa o un suo ente locale.

Articolo 18

Pensioni

1. Salve le disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego sono imponibili soltanto in questo Stato.

2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1 le pensioni e le altre remunerazioni analoghe percepite da un residente di uno Stato contraente sono imponibili nell'altro Stato contraente se l'onere di tali pagamenti è sostenuto da un'impresa di detto altro Stato o da una stabile organizzazione ivi situata.

Articolo 19

Funzioni pubbliche

1. Le remunerazioni, comprese le pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente

sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o suddivisione od ente locale nell'esercizio di funzioni di carattere pubblico, sono imponibili in questo Stato.

2. Le disposizioni degli articoli 15, 16 e 18 si applicano alle remunerazioni o pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di attività commerciali o industriali esercitate da uno degli Stati contraenti o da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale.

Articolo 20
Professori e insegnanti

I professori e gli insegnanti i quali soggiornano temporaneamente, per un periodo non superiore a due anni, in uno Stato contraente, per insegnare o condurre ricerche presso una università, collegio, scuola od altro istituto d'istruzione di proprietà del Governo o di organizzazioni non aventi fini di lucro e che sono, o erano immediatamente prima del soggiorno, residenti dell'altro Stato contraente sono esenti da imposta nel detto primo Stato contraente relativamente alle remunerazioni ricevute per tale insegnamento o ricerca.

Articolo 21
Studenti ed apprendisti

1. Una persona fisica che è o era residente di uno Stato contraente immediatamente prima di soggiornare nell'altro Stato contraente e che ivi è temporaneamente presente soltanto come studente presso una università, collegio o istituto di istruzione riconosciuti in detto altro Stato contraente o come apprendista, è esente dall'imposta in detto altro Stato relativamente:

a) alle rimesse dall'estero destinate al suo mantenimento, alla sua istruzione o formazione professionale e

b) alle remunerazioni per servizi personali resi in detto altro Stato al fine di integrare i mezzi di sostentamento necessari a tali scopi.

2. Una persona fisica che è o era residente di uno Stato contraente immediatamente prima di soggiornare nell'altro Stato contraente e che ivi è temporaneamente presente per un periodo non superiore a due anni soltanto a fini di studio, di ricerca o di formazione professionale e che riceve somme a titolo di borse di studio, di rimborso o di sussidio da parte di una organizzazione scientifica, culturale, religiosa o assistenziale oppure nel quadro di programmi in materia di assistenza tecnica d'iniziativa del Governo di uno Stato contraente, è esente dall'imposta in detto altro Stato relativamente:

a) all'ammontare di tali somme ricevute a titolo di borse di studio, di rimborso o di sussidio e

b) alle rimesse dall'estero destinate al suo mantenimento, alla sua istruzione o formazione, e

c) alle remunerazioni per servizi personali resi in detto altro Stato a condizione che tali servizi siano connessi agli studi, alla ricerca o alla sua formazione professionale oppure siano a carattere occasionale.

3. Una persona fisica che è o era residente di uno Stato contraente immediatamente prima di soggiornare nell'altro Stato contraente e che ivi è temporaneamente presente per un periodo non superiore a dodici mesi soltanto in qualità di lavoratore dipendente dal Governo o da una impresa di detto altro Stato, in base a contratto o ad altri accordi, al fine di acquisire esperienza tecnica professionale o commerciale è esente dall'imposta in detto altro Stato relativamente:

a) alle rimesse dall'estero destinate al suo mantenimento, alla sua istruzione o formazione professionale, e

b) ad ogni altra ragionevole remunerazione per servizi personali resi in detto altro Stato, a condizione che tali servizi siano connessi ai suoi studi o alla sua formazione professionale oppure siano a carattere occasionale.

Capitolo IV
METODO PER ELIMINARE LA DOPPIA IMPOSIZIONE

Articolo 22
Concessione di una deduzione o di un credito

1. Si conviene che la doppia imposizione sarà evitata nel modo seguente:

a) Nel caso di un residente della Thailandia:

La Thailandia nel calcolare l'imposta thailandese nei confronti dei propri residenti, può, prescindendo da ogni altra disposizione della presente Convenzione. includere nella base imponibile di detta imposta tutti gli elementi di reddito. Tuttavia la Thailandia deve dedurre dall'imposta così determinata l'imposta italiana sui dividendi ed interessi per i quali l'aliquota dell'imposta italiana è soggetta a limitazione ai sensi degli articoli 10 e 11, su tutti gli altri elementi di reddito che in conformità delle disposizioni della presente Convenzione sono tassabili in Italia, nonché su tutti i redditi non menzionati nella presente Convenzione che in conformità della legislazione thailandese hanno la loro fonte in Italia. Lo ammontare della deduzione non deve, tuttavia, eccedere la quota di imposta thailandese attribuibile ai predetti elementi di reddito netto nella proporzione in cui gli stessi elementi di reddito netto concorrono alla formazione del reddito complessivo netto assoggettabile all'imposta thailandese. Ai fini della determinazione di tale reddito complessivo netto non saranno prese in considerazione le perdite subite in qualsiasi Paese.

b) Nel caso di un residente dell'Italia:

Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono tassabili in Thailandia, l'Italia nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nello articolo 2 della presente Convenzione, può includere nella base imponibile di dette imposte tutti gli elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente.

In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte così determinate l'imposta thailandese sul reddito pagata in Thailandia, ma l'ammontare della detrazione non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile a detti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo.

Tuttavia, nessuna deduzione sarà accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario del reddito, in base alla legislazione italiana.

Capitolo V

DISPOSIZIONI SPECIALI

Articolo 23

Non discriminazione

1. I nazionali di uno Stato contraente non sono assoggettati nell'altro Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione.

In particolare, i nazionali di uno Stato contraente che sono imponibili nell'altro Stato contraente, fruiranno, se sono residenti di detto altro Stato contraente, delle deduzioni personali, abbattimenti alla base e riduzioni di imposta che detto altro Stato contraente accorda ai propri residenti in relazione al loro stato civile.

2. Il termine « nazionali » designa:

a) le persone fisiche che hanno la nazionalità di uno Stato contraente;

b) le persone giuridiche, società di persone ed associazioni costituite in conformità della legislazione in vigore in uno Stato contraente.

3. La imposizione di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente non deve essere in questo altro Stato meno favorevole dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la stessa attività.

4. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale è in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro Stato contraente, non debbono essere assoggettate nel primo Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura del primo Stato.

5. Ai fini del presente articolo, il termine « imposizione » designa le imposte di ogni genere e denominazione.

Articolo 24

Procedura amichevole

1. Quando un residente di uno Stato contraente ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporterebbero per lui una imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, egli può, indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il caso all'Autorità competente dello Stato contraente di cui è residente. Il reclamo deve essere presentato entro due anni dalla data dell'accertamento o della ritenuta alla fonte dell'imposta, che decorrono da quello dei due atti che risulta posteriore.

2. L'autorità competente, se il ricorso appare fondato e se essa non è in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, farà del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l'Autorità competente dell'altro Stato contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione.

3. Le autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere per via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti alla interpretazione o alla applicazione della Convenzione. Esse potranno altresì consultarsi al fine di eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla Convenzione.

4. Le Autorità competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente fra loro al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti.

Articolo 25

Scambio di informazioni

1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni necessarie per applicare le disposizioni della presente Convenzione e quelle delle leggi interne degli Stati contraenti relative alle imposte previste dalla Convenzione nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono è conforme alla Convenzione. Le informazioni così scambiate saranno tenute segrete e non potranno essere comunicate che alle persone o alle autorità incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte che formano oggetto della Convenzione.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non potranno in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno degli Stati contraenti l'obbligo:

a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione od alla propria prassi amministrativa o a quella dell'altro Stato contraente;

b) di fornire informazioni che non possono essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria prassi amministrativa o di quella dell'altro Stato contraente.

c) di trasmettere informazioni che potrebbero rivelare segreti commerciali, industriali, professionali o processi commerciali oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.

Articolo 26

Trattamento nazionale più favorevole

Se la legislazione presente o futura di ciascuno degli Stati contraenti prevede disposizioni che concedono ad un residente di uno Stato contraente un trattamento più favorevole di quello previsto dalla presente Convenzione, tali disposizioni, per la parte in cui esse sono più favorevoli, non sono modificate dalla presente Convenzione.

Articolo 27

Funzionari diplomatici e consolari

Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano i funzionari diplomatici consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o di accordi particolari.

Capitolo VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 28

Entrata in vigore

1. La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Roma appena possibile.

2. La Convenzione entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni avranno effetto con riferimento al reddito o agli utili imponibili per l'anno od il periodo contabile d'imposta che inizia il, o successivamente al, primo gennaio 1978.

3. Le domande di rimborso o di accreditamenti d'imposta cui dà diritto la presente Convenzione con riferimento ad ogni imposta dovuta dai residenti di uno

degli Stati contraenti possono essere presentate entro due anni dall'entrata in vigore della presente Convenzione o dalla data in cui l'imposta è stata pagata, secondo quale delle due date sia posteriore.

Articolo 29

Denuncia

La presente Convenzione rimarrà in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente può denunciare la Convenzione, per via diplomatica, non prima che siano trascorsi cinque anni dalla sua entrata in vigore, notificandone la cessazione almeno sei mesi prima della fine dell'anno solare. In tal caso, la Convenzione cesserà di avere efficacia con riferimento ai redditi o agli utili imponibili relativi all'anno o al periodo contabile d'imposta che inizia il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare immediatamente successivo a quello in cui la notifica è stata fatta.

IN FEDE DI CIÒ i sottoindicati, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato la presente Convenzione.

FATTA in duplice esemplare a Bangkok il 22 dicembre 1977 nelle lingue inglese, italiana e thailandese, avendo tutti i testi uguale valore e prevalendo il testo inglese in caso di dubbio.

Per il Governo della Thailandia
Wonge POLNIKORN
Vice Ministro degli affari esteri

Per il Governo dell'Italia
Mario PRUNAS
Ambasciatore

PROTOCOLLO

All'atto della firma della Convenzione tra il Regno della Thailandia e la Repubblica d'Italia per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, i sottoscritti plenipotenziari hanno concordato che le seguenti disposizioni faranno parte integrante della Convenzione.

Resta inteso che, con riferimento agli articoli 10 e 11, il termine « attività industriale » designa un'attività che ricade in una delle classificazioni indicate qui di seguito:

(1) fabbricazione, montaggio e lavorazione;

(2) costruzione, ingegneria civile e costruzioni navali;

(3) elettricità, energia idraulica, gas e approvvigionamento di acqua;

(4) piantagione, agricoltura, attività forestali e pesca; e

(5) qualsiasi altra attività che ai fini dei predetti articoli sia dichiarata « attività industriale » dalle Autorità competenti dello Stato contraente in cui l'attività stessa è svolta.

Per il Governo della Thailandia
Wonge POLNIKORN
Vice Ministro degli affari esteri

Per il Governo dell'Italia
Mario PRUNAS
Ambasciatore

Visto, *il Ministro degli affari esteri*
RUFFINI

DECRETO MINISTERIALE 6 marzo 1980.

Approvazione del bollettino di c/c postale Mod. 1, Modul. F., Imposte n. 501, a striscia continua, da utilizzare e da stampare a cura delle unioni agricoltori aderenti alla Confederazione generale dell'agricoltura italiana.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visti gli articoli 1 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di riscossione delle imposte sul reddito;

Visto il decreto ministeriale del 26 luglio 1979, con il quale sono state apportate variazioni alle distinte e ai bollettini di c/c postale per il versamento delle ritenute alla fonte dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e per il versamento diretto della pena pecuniaria;

Vista l'istanza in data 18 ottobre 1979, con la quale la Confederazione generale dell'agricoltura italiana ha chiesto, per gli associati alle unioni agricoltori ad essa aderenti, l'autorizzazione a modificare parzialmente il modello del bollettino c/c postale Mod. 1, Modul. F, Imposte n. 501, al fine di renderne possibile la compilazione meccanografica;

Considerato che le modifiche richieste dalla Confederazione generale dell'agricoltura italiana non si discostano dalle caratteristiche tecniche e di contenuto del modello ministeriale;

Visto l'art. 102, secondo comma, del regolamento generale dei servizi postali, approvato con regio decreto 30 maggio 1940, n. 775;

Decreta:

Articolo unico

E' approvato l'allegato modello di bollettino di conto corrente postale a striscia continua per il versamento diretto in esattoria delle ritenute alla fonte, da utilizzare e da stampare a cura degli associati alle unioni agricoltori aderenti alla Confederazione generale dell'agricoltura italiana.

Fino al 31 maggio 1980 è consentita l'utilizzazione del modello approvato con ministeriale n. 13/1086, del 5 giugno 1978, debitamente integrato con l'indicazione dell'« Ufficio imposte di . . . . ».

Il presente decreto, unitamente al modello di bollettino di c/c postale, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 marzo 1980

Il Ministro delle finanze
REVIGLIO

Il Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni
COLOMBO

DA ALLEGARE ALLA DICHIARAZIONE ANNUALE DEI REDDITI

CONTI CORRENTI POSTALI
ATTESTAZIONE
di un versamento di L

Mod. 1 - Modul. F Imposte N. 501

LIRE

SUL C/C N. dell'ESATTORIA II. DD. (VERS. DIR.)

DI

COGNOME (O RAGIONE SOCIALE)

NOME

COMUNE DI DOMICILIO FISCALE

VIA

ADDI

Bollo lineare dell'Ufficio accettante

L'UFFICIALE POSTALE

Bollo a data

N

del bollettario ch 9

data progress.

CONTI CORRENTI POSTALI
RICEVUTA
di un versamento di L

LIRE

SUL C/C N. dell'ESATTORIA II. DD. (VERS. DIR.)

DI

COGNOME (O RAGIONE SOCIALE)

NOME

COMUNE DI DOMICILIO FISCALE

VIA

ADDI

Bollo lineare dell'Ufficio accettante

L'UFFICIALE POSTALE

Bollo a data

Cartellino del bollettario

tassa data progress.

Bollettino di L.

LIRE

SUL C/C N. dell'ESATTORIA II. DD. (VERS. DIR.)

DI

COGNOME (O RAGIONE SOCIALE)

NOME

COMUNE DI DOMICILIO FISCALE

VIA

ADDI

Bollo lineare dell'Ufficio accettante

numerato d'accettazione

L'UFF. POSTALE

Bollo a data

IMPORTANTE non scrivere nella zona sottostante!

CONTI CORRENTI POSTALI
CERTIFICATO
di accreditamento di L

Mod. 1 Modul F Imposte N. 501

LIRE

SUL C/C N. dell'ESATTORIA II. DD. (VERS. DIR.)

DI

COGNOME (O RAGIONE SOCIALE)

NOME

LUOGO E DATA DI NASCITA (O DATA DI COSTITUZIONE) ATTIVITÀ

COMUNE DI DOMICILIO FISCALE

VIA

ADDI

Bollo lineare dell'Ufficio accettante

L'UFFICIALE POSTALE

Bollo a data

N.

del bollettario ch 9

data progress. numero conto importo

Mod. ch-8-quater AUT. Ed. 1980

> <

(fascia di colore giallo)

BARRARE i codici ai quali il versamento si riferisce

N. Contribuente

N. Codice Fiscale

Ufficio Imposte di

Codice Tributi 1001 - L .000

» » 1002 - » .000

» » 1003 - » .000

» » 1004 - » .000

» » 1005 - » .000

» » 1006 - » .000

» » 1007 - » .000

» » 1008 - » .000

» » 1009 - » .000

» » 1010 - » .000

TOTALE L .000

INTERESSI L .000**

TOTALE FINALE L .000

Data corresponsione emolumenti (mese e anno)

Gli importi vanno arrotondati per eccesso o per difetto alle mille lire.
* Numero da rilevare dalla cartella esattoriale dell'ultimo anno.
** Interessi dovuti in caso di ritardato versamento.

1 DISTINTA DI VERSAMENTO RITENUTE SUI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE

Parte riservata all'Ufficio dei Conti Correnti

IMPORTANTE: non scrivere nella zona sottostante!

AVVERTENZE

Per eseguire il versamento il versante deve compilare in tutte le sue parti, a macchina o a mano, purché con inchiostro nero o bluastro, il presente bollettino.

La ricevuta non è valida se non porta il cartellino o il bollo rettangolare numerati.

La ricevuta del versamento in c/c postale, in tutti i casi in cui tale sistema di pagamento è ammesso, ha valore liberatorio per la somma pagata con effetto dalla data in cui il versamento è stato eseguito. (Art. 105 Reg. Esec. Codice P.T.).

L'Ufficio postale che accetta il versamento restituisce al versante le prime due parti del modulo (ricevuta ed attestazione) debitamente bollate e firmate.

I versamenti effettuati con questi moduli, con richiesta dell'attestazione, sono soggetti al prescritto diritto fisso, oltre le normali tasse.

RIFERIMENTO TRIBUTI

Codice 1001 - Ritenute su retribuzioni, pensioni trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio.
» 1002 - Ritenute su emolumenti arretrati e su indennità per cessazione di rapporto di lavoro.
» 1003 Ritenute su emolumenti corrisposti per prestazioni stagionali.
» 1004 - Ritenute su indennità e compensi corrisposti da terzi a prestatori di lavoro dipendente.
» 1005 - Ritenute su indennità, gettoni di presenza o altri compensi corrisposti da regioni, province e comuni per l'esercizio di pubbliche funzioni.
» 1006 Ritenute su altri assegni periodici (let. f art. 47 D.P.R. 29 settembre 1973 n. 597).
» 1007 Ritenute su indennità cariche elettive.
» 1008 Ritenute su pensioni, vitalizi ed indennità dovuti per cessazione cariche elettive.
» 1009 Ritenute su compensi corrisposti a soci cooperative.
» 1010 Ritenute su rendite vitalizie.

Aut. Min. PP.TT. Nr. DCSB/62/60227/16 del 17/3/1980

BARRARE i codici ai quali il versamento si riferisce

N. Contribuente

N. Codice Fiscale

Ufficio Imposte di

Codice Tributi 1001 - L .000

» » 1002 - » .000

» » 1003 - » .000

» » 1004 - » .000

» » 1005 - » .000

» » 1006 - » .000

» » 1007 - » .000

» » 1008 - » .000

» » 1009 - » .000

» » 1010 - » .000

TOTALE L .000

INTERESSI L .000**

TOTALE FINALE L .000

Data corresponsione emolumenti (mese e anno)

Gli importi vanno arrotondati per eccesso o per difetto alle mille lire.
* Numero da rilevare dalla cartella esattoriale dell'ultimo anno.
** Interessi dovuti in caso di ritardato versamento.

1 DISTINTA DI VERSAMENTO RITENUTE SUI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE

SANZIONI

Incompletezza della distinta - L'incompletezza dei dati richiesti nella distinta comporta a carico del soggetto d'imposta la pena pecuniaria da L. 3.000 a L. 20.000, l'omessa od inesatta indicazione del codice fiscale da L. 50.000 a L. 1.000.000.

Ritardati od omessi versamenti - Chi non esegue entro le prescritte scadenze il versamento o lo effettua in misura inferiore è soggetto alla soprattassa del 50%

BARRARE i codici ai quali il versamento si riferisce

N. Contribuente

N. Codice Fiscale

Ufficio Imposte di

Codice Tributi 1001 - L .000

» » 1002 - » .000

» » 1003 - » .000

» » 1004 - » .000

» » 1005 - » .000

» » 1006 - » .000

» » 1007 - » .000

» » 1008 - » .000

» » 1009 - » .000

» » 1010 - » .000

TOTALE L .000

INTERESSI L .000**

TOTALE FINALE L .000

Data corresponsione emolumenti (mese e anno)

Gli importi vanno arrotondati per eccesso o per difetto alle mille lire.
* Numero da rilevare dalla cartella esattoriale dell'ultimo anno.
** Interessi dovuti in caso di ritardato versamento.

1 DISTINTA DI VERSAMENTO RITENUTE SUI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE

segue sanzioni

delle somme non versate. Tale soprattassa è ridotta al 10% se il versamento viene eseguito entro i tre giorni successivi a quello di scadenza.

Versamento ad esattoria incompetente - Il versamento diretto effettuato ad esattoria incompetente comporta a carico del soggetto la pena pecuniaria da un ventesimo ad un decimo delle somme versate.

ATEL - ROMA - 1 - 1980

(5206)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1980.

Emissione del prestito redimibile 12 % - 1980, denominato: « Prestito redimibile per indennizzi e integrazioni sull'indennizzo dei beni italiani perduti all'estero per effetto del trattato di pace o di accordi connessi con il detto trattato o di confische ed espropriazioni in Paesi stranieri ».

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 26 gennaio 1980, n. 16, concernente disposizioni sulla corresponsione di indennizzi, incentivi ed agevolazioni a cittadini ed imprese italiane che abbano perduto beni, diritti ed interessi in territori già soggetti alla sovranità italiana ed all'estero, e in particolare l'art. 9 della legge stessa, che autorizza l'emissione, alla pari, anche in più quote, del prestito denominato: « Prestito redimibile per indennizzi e integrazioni sull'indennizzo dei beni italiani perduti all'estero per effetto del trattato di pace o di accordi connessi con il detto trattato o di confische ed espropriazioni in Paesi stranieri », con ammortamento fino a quindici anni, a decorrere dal 1° gennaio 1984;

Visto che, a norma del settimo comma del predetto art. 9, il Ministro del tesoro deve stabilire, con propri decreti, le caratteristiche dei titoli, il tasso di interesse e le modalità relative alla consegna ed al collocamento dei titoli medesimi nonché, entro il 30 giugno 1983, il piano e le modalità di ammortamento;

Ritenuto di disporre l'emissione graduale di una quota, fino a 60 miliardi di lire di capitale nominale, dei titoli del prestito predetto, con riserva di stabilire le caratteristiche dei titoli stessi nonché il piano e le modalità di ammortamento;

Decreta:

Art. 1.

E' disposta l'emissione graduale di una quota, fino a 60 miliardi di lire di capitale nominale, dei titoli del « Prestito redimibile per indennizzi e integrazioni sull'indennizzo dei beni italiani perduti all'estero per effetto del trattato di pace o di accordi connessi con il detto trattato o di confische ed espropriazioni in Paesi stranieri », da utilizzare per il pagamento delle integrazioni e degli indennizzi di cui alla legge 26 gennaio 1980, n. 16, per la parte da corrispondere in titoli di credito.

I titoli del prestito predetto sono iscritti nel Gran Libro del debito pubblico con decorrenza dal 1° luglio 1980, o con la decorrenza indicata nel successivo art. 4; essi fruttano l'interesse annuo di lire 12 per ogni cento lire di capitale nominale. Le cedole semestrali avranno scadenza 1° gennaio e 1° luglio.

Art. 2.

Il prestito di cui al precedente art. 1 è distinto in serie di un miliardo di lire di capitale nominale ciascuna.

I titoli al portatore sono distinti in sei tagli, per il rispettivo importo nominale di lire centomila, cinquecentomila, un milione, cinque milioni, dieci milioni e cinquanta milioni.

I titoli nominativi possono rappresentare uno o più titoli al portatore della stessa serie fino all'importo di una serie intera.

I titoli al portatore, per ciascuna serie, hanno numerazione progressiva; quelli nominativi hanno numerazione progressiva propria indipendente dalla serie.

In sede di emissione graduale saranno rilasciati soltanto titoli al portatore.

I titoli nominativi possono essere rilasciati soltanto in dipendenza di operazioni ordinarie di debito pubblico.

Ai titoli del prestito, al portatore e nominativi, si applicano tutte le disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico.

Art. 3.

L'emissione dei titoli al portatore del prestito di cui all'art. 1 sarà disposta, alla pari, dalla Direzione generale del debito pubblico su richiesta della Direzione generale del tesoro.

Ciascuna richiesta, corredata della quietanza di versamento al bilancio dell'entrata dell'importo nominale dei titoli al portatore da rilasciare e di copia del decreto ministeriale autorizzativo del pagamento, dovrà contenere:

gli estremi del decreto ministeriale che autorizza il pagamento dell'indennizzo o dell'integrazione;

gli estremi della quietanza di entrata;

l'indicazione dell'avente diritto;

le generalità della persona alla quale i titoli debbono essere consegnati, anche se sia la stessa dell'avente diritto;

il capitale nominale dei titoli da rilasciare;

la sezione di tesoreria provinciale dello Stato presso la quale la consegna dovrà essere eseguita.

Art. 4.

La Direzione generale del debito pubblico, in conformità di ciascuna richiesta di cui al precedente articolo, provvederà, ove nulla osti, a rilasciare, a favore del consegnatario, titoli al portatore, per l'importo indicato nella richiesta; detti titoli sono iscritti nel Gran Libro del debito pubblico con decorrenza dal semestre in corso alla data della quietanza di versamento al bilancio dell'entrata del capitale nominale corrispondente e fruttano interessi dalla predetta data di versamento. Il rateo di interessi per il periodo decorrente dalla detta data di versamento sino alla fine del semestre in corso verrà corrisposto mediante ordinativo riscuotibile dal giorno successivo alla maturazione del detto periodo.

Art. 5.

L'ammortamento per rimborso alla pari dei titoli del prestito sarà effettuato in quindici anni, a decorrere dal 1° gennaio 1984.

I segni caratteristici dei titoli, al portatore e nominativi, nonché il piano e le modalità di ammortamento del prestito saranno stabiliti con successivi decreti.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 maggio 1980

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 maggio 1980
Registro n. 11 Tesoro, foglio n. 248

(5208)

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1980.

Assoggettamento della S.p.a. C.M.P. - Compagnia mediterranea di prospezioni, in Roma, alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi;

Vista la sentenza depositata il 14 maggio 1980, con cui il tribunale di Roma ha accertato lo stato di insolvenza della C.M.P. - Compagnia mediterranea di prospezioni S.p.a., con sede in Roma, via Angelo Bargoni n. 8/78, nonché il collegamento della stessa società con la S.p.a. Italconsult, con sede in Roma, ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26 e la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visto il proprio decreto 4 aprile 1980 emesso di concerto con il Ministro del tesoro e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 9 aprile 1980, con cui è stata posta in amministrazione straordinaria la Italconsult S.p.a., con sede in Roma, ed è stata autorizzata per anni due la continuazione dell'esercizio dell'impresa predetta;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'art. 3 del predetto decreto per disporre l'amministrazione straordinaria della indicata C.M.P. - Compagnia mediterranea di prospezioni S.p.a. quale società collegata alla Italconsult S.p.a. di Roma, autorizzare la continuazione dell'esercizio di impresa per anni due e nominare commissario la stessa persona già nominata tale nella procedura di amministrazione straordinaria disposta con decreto 4 aprile 1980 a carico della Italconsult S.p.a.;

Decreta:

Art. 1.

La C.M.P. - Compagnia mediterranea di prospezioni S.p.a., con sede in Roma, via Angelo Bargoni n. 8/78, è posta in amministrazione straordinaria collegata con quella della Italconsult S.p.a. di Roma, secondo le norme della legge 3 aprile 1979, n. 95.

Art. 2.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'impresa per anni due, ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge citata.

Art. 3.

E' nominato commissario il prof. Gianni Giuseppe Zandano, nato a Torino il 16 novembre 1934.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sui seguenti quotidiani: il Corriere della Sera; Il Sole-24 Ore; Il Messaggero.

Sarà altresì comunicato per la iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà integralmente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 maggio 1980

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
BISAGLIA

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

(5204)

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1980.

Sostituzione del commissario delle S.p.a. Mediterranea, Gaeta industrie petroli e Mach, in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, concernente provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito, con modificazioni, in legge 3 aprile 1979, n. 95;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, in data 12 marzo 1980 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 20 marzo 1980, con cui è posta in amministrazione straordinaria la Mediterranea S.p.a., con sede in Milazzo, è autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'impresa ed è nominato commissario l'ing. Alberto Grandi;

Visti i propri decreti, emessi di concerto con il Ministro del tesoro, in data 11 aprile 1980 e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 15 aprile 1980, con cui sono poste in amministrazione straordinaria la Gaeta industrie petroli S.p.a., con sede in Gaeta, località Arzano, e la Mach S.p.a., con sede in Milano, via Gustavo Fava n. 41, è stata autorizzata per anni due la continuazione dell'esercizio delle imprese predette, ed è nominato commissario l'ing. Alberto Grandi;

Viste le dimissioni dell'ing. Alberto Grandi;

Decreta:

Articolo unico

Nelle procedure di amministrazione straordinaria delle S.p.a. Mediterranea, Gaeta industrie petroli e Mach, citate nelle premesse, è nominato, in sostituzione dell'ing. Alberto Grandi, l'ing. Mario Murri, nato a Roma il 25 dicembre 1939.

Il presente decreto sarà integralmente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 maggio 1980

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
BISAGLIA

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

(5205)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 103

Corso dei cambi del 28 maggio 1980 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	831,55	831,55	831,45	831,55	831,50	—	831,45	831,55	831,55	831,55
Dollaro canadese	716,95	716,95	716,50	716,95	716,80	—	716,70	716,95	716,95	716,95
Marco germanico	469,10	469,10	469,30	469,10	469 —	—	469,15	469,10	469,10	469,10
Fiorino olandese	427,20	427,20	427,50	427,20	427 —	—	427,07	427,20	427,20	427,20
Franco belga	29,291	29,291	29,315	29,291	29,25	—	29,29	29,291	29,291	29,30
Franco francese	201, 0	201,50	201,35	201,50	201,35	—	201,31	201,50	201,50	201,50
Lira sterlina	1962,10	1962,10	1965 —	1962,10	1964,80	—	1962,60	1962,10	1962,10	1962,10
Lira irlandese	1748 —	1748 —	1747 —	1748 —	1747 —	—	1748 —	1748 —	1748 —	—
Corona danese	150,65	150,65	150,60	150,65	150,40	—	150,34	150,65	150,65	150,65
Corona norvegese	171,28	171,28	171,20	171,28	171,25	—	171,28	171,28	171,28	171,30
Corona svedese	199,70	199,70	199,47	199,70	199,25	—	199,30	199,70	199,70	199,70
Franco svizzero	504,43	504,43	504,50	504,43	504,25	—	504,50	504,43	504,43	504,45
Scellino austriaco	65,754	65,754	65,80	65,754	65,75	—	65,75	65,754	65,754	65,75
Escudo portoghese	17,15	17,15	17,06	17,15	17 —	—	17 —	17,15	17,15	17,15
Peseta spagnola	11,898	11,898	11,91	11,898	11,90	—	11,90	11,898	11,898	11,89
Yen giapponese	3,735	3,735	3,74	3,735	3,75	—	3,735	3,735	3,735	3,73

Media dei titoli del 28 maggio 1980

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	63 —
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	91,775
» 5,50% » » 1968-83	88 —
» 5,50% » » 1969-84	84,075
» 6% » » 1970-85	80,050
» 6% » » 1971-86	78,650
» 6% » » 1972-87	75,125
» 9% » » 1975-90	78,850
» 9% » » 1976-91	81,175
» 10% » » 1977-92	86,300
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	77 —
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1978/80	99,875
» » » » 1- 8-1978/80	99,600
» » » » 1-10-1978/80	99,750
» » » » 1- 3-1979/81	99,250
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 7-1979/81	99,100
» » » » 1-10-1979/81	98,800
» » » » 1-12-1979/81	97,650
» » » » 1- 5-1979/82	98,750
» » » » 1- 7-1979/82	98,100
» » » » 1-10-1979/82	97,950
Buoni Tesoro Pol. 10% 1- 1-1981	97,100
» » Nov. 5,50% 1- 4-1982	86,275
» » Pol. 12% 1- 1-1982	96 —
» » » 12% 1- 4-1982	95,575
» » » 12% 1-10-1983	93,275
» » » 12% 1- 1-1984	93,275
» » » 12% 1- 4-1984	93,225
» » » 12% 1-10-1984	92,675
» » » 12% 1-10-1987	92,600

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 28 maggio 1980

Valuta	Cambio
Dollaro USA	831,50
Dollaro canadese	716,825
Marco germanico	469,125
Fiorino olandese	427,135
Franco belga	29,29
Franco francese	201,405
Lira sterlina	1962,30
Lira irlandese	1748 —
Corona danese	150,495
Corona norvegese	171,28
Corona svedese	199,50
Franco svizzero	504,465
Scellino austriaco	65,752
Escudo portoghese	17,075
Peseta spagnola	11,899
Yen giapponese	3,735

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Alliste

Con decreto 3 marzo 1980, del Ministro della marina mercantile di concerto con il Ministro delle finanze, è stata dismessa dal pubblico demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato la zona di mq 169,19, sita nel comune di Alliste (Lecce), riportata in catasto del suddetto comune al foglio n. 23, particella n. 100.

(5184)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Trani

Con decreto 3 marzo 1980, del Ministro della marina mercantile di concerto con il Ministro delle finanze, è stata dismessa dal pubblico demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato la zona di mq 941, sita nel comune di Trani (Bari), riportata in catasto del suddetto comune al foglio n. 12, particella n. 509.

(5186)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Premi comunitari relativi al tabacco di raccolto 1976

I premi previsti dagli articoli 3 e 4 del regolamento (CEE) n. 727 del 21 aprile 1970, accordati agli acquirenti del tabacco in foglia di raccolto 1976 con i regolamenti (CEE) n. 833/76 del 6 aprile 1976, n. 1353 del 28 maggio 1975 e n. 1175/80 del 7 maggio 1980, sono i seguenti, a decorrere dal 12 maggio 1980:

Varietà del tabacco in foglia	Importo del premio (lire/q.le)
Badischer Geudertheimer, Forcheimer Havanna	211.917
Paraguay e ibridi vari	169.225
Bright	171.885
Burley	108.338
Maryland	133.813
Kentucky, ibridi similari, Moro	102.739
Nostrano, Resistente e Goyano	168.246
Beneventano	126.534
Xanti Yakà	204.218
Perustitza	192.041
Erzegovina e ibridi vari	173.844
Round tip, Scafati, Sumatra	741.009
Brasile selvaggio	41.292

(5212)

Premi comunitari relativi al tabacco di raccolto 1977

I premi previsti dagli articoli 3 e 4 del regolamento (CEE) n. 727 del 21 aprile 1970, accordati agli acquirenti del tabacco in foglia di raccolto 1977 con i regolamenti (CEE) n. 1169 del 17 maggio 1977, n. 1353 del 28 maggio 1975 e n. 1175/80 del 7 maggio 1980, sono i seguenti, a decorrere dal 12 maggio 1980:

Varietà del tabacco in foglia	Importo del premio (lire/q.le)
Badischer Geudertheimer, Forcheimer Havanna II C	221.435
Paraguay e ibridi vari	177.764
Bright	178.743
Burley	110.997
Maryland	139.132
Kentucky, ibridi similari, Moro	106.798
Nostrano, Resistente, Gojano	168.246
Beneventano	126.534
Xanti Yakà	206.318
Perustitza	195.820
Erzegovina e ibridi vari	175.524
Round tip, Scafati, Sumatra	755.846
Brasile Selvaggio	44.791

(5213)

Prezzi e premi comunitari relativi al tabacco del raccolto 1978

I prezzi di intervento derivati per il tabacco in colli dello stesso raccolto fissati con regolamento (CEE) n. 1348 del 19 giugno 1978, e tenuto conto dei regolamenti (CEE) n. 1354 del 28 maggio 1975 e n. 1175/80 del 7 maggio 1980, sono i seguenti, a decorrere dal 12 maggio 1980:

Varietà	Categoria	Prezzi d'intervento derivato (lire/q.le)
Bright	A	409.556
	B	266.211
	C	204.778
Burley	A	318.435
	B	206.983
	C	152.849
Maryland	A	360.426
	B	234.277
	C	173.004
Kentucky	A	494.010
	B	314.656
	C	188.794
Nostrano	A	408.253
	B	316.475
	C	240.521
Beneventano	A	283.437
	B	221.435
	C	157.219
Xanty	A	564.550
	B	486.681
	C	360.144
Perustitza	A	465.793
	B	427.333
	C	311.953
Erzegovina	A	419.716
	B	385.061
	C	273.393
Round tip	A	1.780.713
	B	2.070.597
	C	745.415
Brasile	A	—
	B	—
	C	—

Per le varietà Badischer Geudertheimer e Forcheimer Havanna II C e per la varietà Paraguay, i prezzi di intervento derivati per il tabacco in colli, sono, per ciascuna classe e corona fogliare, i seguenti a decorrere dal 12 maggio 1980:

Varietà		Prezzi d'intervento derivato (lire/q.le)
Badischer Geudertheimer, Forcheimer Havanna II C:		
Prime foglie	I	406.141
	II	329.426
	III	261.735
Foglie basse	I	491.882
	II	397.116
	III	320.400
Foglie mediane	I	451.268
	II	370.040
	III	315.888
Foglie apicali	I	302.350
Paraguay:		
Foglie basse	IS	—
	I	—
	II	—
	III	—
Foglie mediante	I	—
	II	—
	III	—
Foglie apicali	I	—
	II	—
	III	—

I premi previsti dagli articoli 3 e 4 del regolamento (CEE) n. 727 del 21 aprile 1970, accordati agli acquirenti del tabacco in foglia di raccolto 1978 con i regolamenti (CEE) n. 1348 del 19 giugno 1978, n. 1353 del 28 maggio 1975 e n. 1175/80 del 7 maggio 1980, sono i seguenti, a decorrere dal 12 maggio 1980:

Varietà del tabacco in foglia	Importo del premio (lire/q.le)
Badischer Geudertheimer, Forcheimer Havanna II C	226.334
Paraguay e ibridi vari	184.062
Bright	185.742
Burley	115.896
Maryland	145.430
Kentucky, ibridi similari, Moro	113.797
Nostrano, Resistente, Gojano	172.445
Beneventano	126.534
Xanti Yakà	209.117
Perustitza	198.619
Erzegovina e ibridi vari	175.524
Round tip, Scafati, Sumatra	769.843
Brasile Selvaggio	55.989

(5214)

Prezzi e premi comunitari relativi al tabacco del raccolto 1979

I prezzi di obiettivo ed i prezzi di intervento per il tabacco in foglia di raccolto 1979 ed i prezzi di intervento derivati per il tabacco in colli dello stesso raccolto fissati con regolamento (CEE) n. 1581 del 24 luglio 1979 e tenuto conto dei regolamenti (CEE) n. 1557/79 del 24 luglio 1979, n. 1979/79 del 5 settembre 1979 e n. 1175/80 del 7 maggio 1980, sono i seguenti, a decorrere dal 12 maggio 1980:

Varietà	Categoria	Tabacco in foglia		Tabacco in colli
		Prezzi di obiettivo (lire/q.le)	Prezzi d'intervento (lire/q.le)	Prezzi d'intervento derivato (lire/q.le)
Bright	A	327.076	294.310	414.489
	B	212.599	191.301	269.418
	C	163.538	147.155	207.244
Burley	A	239.199	215.233	321.866
	B	155.479	139.901	209.213
	C	114.816	103.312	154.496
Maryland	A	280.533	252.514	364.704
	B	182.346	164.134	237.058
	C	134.656	121.207	175.058
Kentucky	A	391.175	352.094	500.058
	B	249.156	224.264	318.508
	C	149.944	134.558	191.105
Nostrano	A	307.073	276.456	412.817
	B	238.041	214.307	320.013
	C	180.911	162.873	243.210
Brasile, Beneventano	A	235.337	188.358	286.614
	B	183.857	147.155	223.917
	C	130.538	104.480	158.981
Xanti	A	401.165	361.143	570.791
	B	345.832	311.330	492.061
	C	255.916	230.384	364.125
Perustitza	A	357.018	285.589	429.329
	B	327.539	262.008	393.880
	C	239.103	191.266	287.532
Erzegovina	A	320.546	256.310	386.801
	B	294.079	235.147	354.863
	C	208.796	166.954	251.953
Round tip	A	1.326.371	1.193.843	1.801.320
	B	1.542.292	1.388.190	2.094.558
	C	555.225	499.748	754.041

Per le varietà Badischer Geudertheimer e Forcheimer Havana II C e per la varietà Paraguay, i prezzi di obiettivo ed i prezzi di intervento, nonché i prezzi di intervento derivati per il tabacco in colli, sono per ciascuna classe e corona fogliare, i seguenti a decorrere dal 12 maggio 1980:

Varietà		Prezzi di obiettivo (lire/q.le)	Prezzi d'intervento (lire/q.le)	Prezzi d'intervento derivato (lire/q.le)
Badischer Geudertheimer, Forcheimer Havanna II C:				
Prime foglie	I	301.975	271.757	410.969
	II	244.935	220.425	333.341
	III	194.606	175.132	264.847
Foglie basse	I	365.726	329.128	497.729
	II	295.265	265.718	401.836
	III	238.225	214.386	324.209
Foglie mediane	I	335.528	301.952	456.632
	II	275.133	247.601	374.438
	III	234.870	211.366	319.642
Foglie apicali	I	224.804	202.308	305.943
Paraguay:				
Foglie basse	IS	388.172	349.340	—
	I	328.453	295.595	—
	II	268.735	241.851	—
	III	209.016	188.106	—
Foglie mediane	I	358.313	322.468	—
	II	298.594	268.723	—
	III	238.875	214.978	—
Foglie apicali	I	298.594	268.723	—
	II	238.875	214.978	—
	III	179.156	161.234	—

I premi previsti dagli articoli 3 e 4 del regolamento (CEE) n. 727 del 21 aprile 1970, accordati agli acquirenti del tabacco in foglia di raccolto 1979 con i regolamenti (CEE) n. 1581/79 del 24 luglio 1979, n. 1557/79 del 24 luglio 1979, n. 1979/79 del 5 settembre 1979 e n. 1175/80 del 7 maggio 1980, sono i seguenti, a decorrere dal 12 maggio 1980:

Varietà del tabacco in foglia	Importo del premio (lire/q.le)
Badischer Geudertheimer, Forcheimer Havanna II C	229.706
Paraguay	187.678
Bright	188.488
Burley	122.494
Maryland	152.365
Kentucky, ibridi similari, Moro	122.147
Nostrano, Resistente, Gojano	175.289
Beneventano, Brasile Selvaggio	128.515
Xanti Yakà	216.159
Perustitza	205.624
Erzegovina, ibridi vari	182.468
Round tip, Scafati, Sumatra	797.833

(5215)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'istituto tecnico commerciale « Vivante » di Bari ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Bari l'istituto tecnico commerciale « Vivante » di Bari è autorizzato ad accettare la donazione di L. 1.500.000 al fine di costituire la fondazione « Mauro Trione », che ha come scopo l'erogazione di borse di studio ai diplomati più meritevoli.

(5147)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Rinvio della pubblicazione del diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, a ventitre posti di consigliere nel ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica.

Si rende noto che il diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, a ventitre posti di consigliere in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica, indetto con decreto ministeriale 20 novembre 1979, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 ottobre 1980.

(5219)

Rinvio della pubblicazione del diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, a quarantanove posti di segretario nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica.

Si rende noto che il diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, a quarantanove posti di segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica, indetto con decreto ministeriale 20 novembre 1979, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 settembre 1980.

(5221)

Rinvio della pubblicazione del diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, a quattro posti di vice direttore di ragioneria nel ruolo organico del personale della carriera direttiva di ragioneria dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica.

Si rende noto che il diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, a quattro posti di vice direttore di ragioneria in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva di ragioneria dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica, indetto con decreto ministeriale 20 novembre 1979, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 ottobre 1980.

(5220)

Rinvio della pubblicazione del diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, a diciotto posti di ragioniere nel ruolo del personale della carriera di concetto di ragioneria dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica.

Si rende noto che il diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, a diciotto posti di ragioniere in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto di ragioneria dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica, indetto con decreto ministeriale 20 novembre 1979, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 ottobre 1980.

(5222)

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a sette posti di capo laboratorio o vice capo officina nel ruolo del personale tecnico, branche « coltivazioni tabacchi » e « manifatture tabacchi », delle carriere dell'esercizio, riservato a periti industriali per la meccanica o per l'elettrotecnica, da destinare esclusivamente agli uffici, opifici e stabilimenti situati nelle regioni Trentino-Alto Adige, Veneto e Friuli-Venezia Giulia.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel supplemento ordinario al Bollettino ufficiale, parte seconda, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 5 maggio 1980 è pubblicato il decreto ministeriale 30 novembre 1979, n. 00/42020, registrato alla Corte dei conti, addì 12 gennaio 1980, registro n. 1 Monopoli, foglio n. 9, con il quale è stata approvata la graduatoria ed è stato dichiarato il vincitore del concorso di cui sopra, indetto con decreto ministeriale 1° dicembre 1978, n. 00/43235, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 19 febbraio 1979.

(5134)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a undici posti di capo laboratorio o vice capo officina nel ruolo del personale tecnico, branche « coltivazioni tabacchi » e « manifatture tabacchi », delle carriere dell'esercizio, riservato a periti industriali per la meccanica o per l'elettrotecnica, da destinare esclusivamente agli uffici, opifici e stabilimenti situati nelle regioni Toscana e Umbria.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel supplemento ordinario al Bollettino ufficiale, parte seconda, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 5 maggio 1980 è pubblicato il decreto ministeriale 16 gennaio 1980, n. 00/45019, registrato alla Corte dei conti, addì 7 marzo 1980, registro n. 1 Monopoli, foglio n. 230, con il quale è stata approvata la graduatoria e sono stati dichiarati i vincitori del concorso di cui sopra, indetto con decreto ministeriale 1° dicembre 1978, n. 00/43237, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 19 febbraio 1979.

(5136)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a cinque posti di ispettore nel ruolo delle qualifiche inferiori a primo dirigente del personale tecnico, branca « coltivazioni tabacchi », della carriera direttiva.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel supplemento ordinario al Bollettino ufficiale, parte seconda, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 5 maggio 1980 è pubblicato il decreto ministeriale 6 dicembre 1979, n. 00/42820, registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1980, registro n. 1 Monopoli, foglio n. 155, con il quale è stata approvata la graduatoria e sono stati dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso di cui sopra, indetto con decreto ministeriale 12 dicembre 1978, n. 00/43253, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 24 febbraio 1979.

(5137)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a dieci posti di capo laboratorio o vice capo officina nel ruolo del personale tecnico, branca « manifatture tabacchi », delle carriere dell'esercizio, riservato a periti industriali per la meccanica o per l'elettrotecnica, da destinare esclusivamente agli uffici, opifici e stabilimenti situati nelle regioni Piemonte e Lombardia.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel supplemento ordinario al Bollettino ufficiale, parte seconda, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 5 maggio 1980 è pubblicato il decreto ministeriale 29 novembre 1979, n. 00/42151, registrato alla Corte dei conti, addì 12 gennaio 1980, registro n. 1 Monopoli, foglio n. 8, con il quale è stata approvata la graduatoria e sono stati dichiarati i vincitori del concorso di cui sopra, indetto con decreto ministeriale 1° dicembre 1978, n. 00/43234, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 19 febbraio 1979.

(5132)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a otto posti di capo laboratorio o vice capo officina nel ruolo del personale tecnico, branche « coltivazioni tabacchi » e « manifatture tabacchi », delle carriere dell'esercizio, riservato a periti industriali per la meccanica o per l'elettrotecnica, da destinare esclusivamente agli uffici, opifici e stabilimenti situati nella regione Puglia.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel supplemento ordinario al Bollettino ufficiale, parte seconda, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 5 maggio 1980 è pubblicato il decreto ministeriale 16 novembre 1979, n. 00/41557, registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1980, registro n. 1 Monopoli, foglio n. 154, con il quale è stata approvata la graduatoria e sono stati dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso di cui sopra, indetto con decreto ministeriale 1° dicembre 1978, n. 00/43239, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 19 febbraio 1979.

(5133)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a undici posti di capo laboratorio o vice capo officina nel ruolo del personale tecnico, branca « manifatture tabacchi », delle carriere dell'esercizio, riservato a periti industriali per la meccanica o per l'elettrotecnica, da destinare esclusivamente agli uffici, opifici e stabilimenti situati nelle regioni Emilia-Romagna e Marche.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel supplemento ordinario al Bollettino ufficiale, parte seconda, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 5 maggio 1980 è pubblicato il decreto ministeriale 28 dicembre 1979, n. 00/44307, registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1980, registro n. 1 Monopoli, foglio n. 161, con il quale è stata approvata la graduatoria e sono stati dichiarati i vincitori del concorso di cui sopra, indetto con decreto ministeriale 1° dicembre 1978, n. 00/43236, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 19 febbraio 1979.

(5135)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a dieci posti di ispettore nel ruolo delle qualifiche inferiori a primo dirigente del personale amministrativo della carriera direttiva.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel supplemento ordinario al Bollettino ufficiale, parte seconda, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 5 maggio 1980 è pubblicato il decreto ministeriale 18 gennaio 1980, n. 00/45160, registrato alla Corte dei conti, addì 5 marzo 1980, registro n. 1 Monopoli, foglio n. 223, con il quale è stata approvata la graduatoria e sono stati dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso di cui sopra, indetto con decreto ministeriale 5 febbraio 1979, n. 00/44973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 4 aprile 1979.

(5138)

ISTITUTO NAZIONALE PER STUDI ED ESPERIENZE DI ARCHITETTURA NAVALE (Vasca navale)

Concorsi a posti di personale del ruolo tecnico-professionale

Sono indetti i seguenti concorsi pubblici, per titoli ed esami, a:

un posto di collaboratore tecnico-professionale riservato ai laureati in fisica;

un posto di collaboratore tecnico-professionale riservato ai laureati in ingegneria elettronica;

due posti di collaboratore tecnico-professionale riservato ai laureati in ingegneria navale e meccanica.

Per i predetti concorsi i candidati dovranno possedere, alla data di scadenza per la presentazione delle domande, età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 35, salvo elevazione di legge.

Il termine per la presentazione delle domande scade il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande dovranno essere redatte con le modalità stabilite dal bando di concorso il cui testo sarà rilasciato, a richiesta degli interessati, dagli uffici dell'Istituto in via Corrado Segre n. 60, Roma.

E' indetto un concorso pubblico, per esami, a:

due posti di operatore tecnico-professionale con specializzazione falegname-ebanista. Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Per il predetto concorso i candidati dovranno possedere, alla data di scadenza per la presentazione delle domande, età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 35, salvo elevazione di legge.

Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande dovranno essere redatte con le modalità stabilite dal bando di concorso il cui testo sarà rilasciato, a richiesta degli interessati, dagli uffici dell'Istituto in via Corrado Segre n. 60, Roma.

(5260)

REGIONE LOMBARDIA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Milano

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 43/San/Mi/78 del 3 maggio 1978, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di ufficiale sanitario vacanti in provincia di Milano;

Considerato che occorre provvedere alla nomina della commissione giudicatrice d'esame;

Viste le designazioni pervenute;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;
Vista la legge regionale n. 17 del 3 luglio 1972;
Vista la legge regionale n. 53 del 29 dicembre 1976;
Visto il decreto di delega n. 333 del 2 ottobre 1979;

Decreta:

La commissione giudicatrice d'esame per il conferimento dei posti di ufficiale sanitario vacanti in provincia di Milano è così composta:

Presidente:

D'Alessandro dott. Carlo, funzionario della carriera direttiva della regione Lombardia.

Componenti:

Menini dott. Ermes, funzionario della carriera direttiva della regione Lombardia;
Garini dott. Carla, funzionario medico della regione Lombardia;
Fara prof. Gaetano, direttore dell'istituto d'igiene dell'Università degli studi di Milano;
Zanussi prof. Carlo, direttore dell'istituto di clinica medica dell'Università degli studi di Milano;
Volpato prof. Carlo, ufficiale sanitario del comune di Milano.

Segretario:

Odderoli rag. Lorenzino, funzionario amministrativo della regione Lombardia.

I lavori della commissione avranno inizio non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e le prove d'esame avranno luogo in Milano.

Milano, addì 18 febbraio 1980

p. Il presidente: EBOLI

(5005)

OSPEDALE « S. SALVATORE » DI L'AQUILA

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:
un posto di ispettore sanitario;
un posto di aiuto e un posto di assistente della clinica chirurgica universitaria;
due posti di assistente della clinica medica universitaria;
un posto di assistente della divisione malattie infettive.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'ente in L'Aquila.

(1858/S)

OSPEDALE DI CAPRINO VERONESE

Concorso ad un posto di primario del servizio di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria amministrativa dell'ente in Caprino Veronese (Verona).

(1812/S)

ISTITUTI CLINICI DI PERFEZIONAMENTO DI MILANO

Concorso ad un posto di aiuto di pediatria addetto al servizio di emodialisi

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di pediatria addetto al servizio di emodialisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Milano.

(1810/S)

ISTITUTO « G. GASLINI » DI GENOVA-QUARTO

Concorso a tre posti di assistente della divisione di cardiochirurgia e chirurgia vascolare

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di assistente della divisione di cardiochirurgia e chirurgia vascolare (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Genova-Quarto.

(1811/S)

OSPEDALE UNIFICATO DI FANO E MONDOLFO

Concorso ad un posto di aiuto psicologo addetto al servizio di neuropsichiatria infantile

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto psicologo addetto al servizio di neuropsichiatria infantile.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Fano (Pesaro).

(1807/S)

OSPEDALE « G. DA PROCIDA » DI SALERNO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di pneumotisiologia;

un posto di primario del servizio di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Salerno.

(1816/S)

ISTITUTO FISIATRICO ORTOPEDICO « L. SPOLVERINI » DI ARICCIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di recupero e rieducazione funzionale;

un posto di primario di anestesia e rianimazione;

un posto di aiuto ortopedico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Ariccia (Roma).

(1814/S)

OSPEDALE MAGGIORE DI CREMA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di ostetricia e ginecologia;

un posto di aiuto di anestesia e rianimazione;

tre posti di assistente di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente oculista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonchè le norme di cui alla legge regionale della Lombardia 10 settembre 1976, n. 46.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Crema (Cremona).

(1815/S)

OSPEDALI « PIEMONTE E R. MARGHERITA » DI MESSINA

Concorso a sei posti di assistente della sezione autonoma di nefrologia ed emodialisi

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a sei posti di assistente della sezione autonoma di nefrologia ed emodialisi, presso l'ospedale « R. Margherita » (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Messina.

(1813/S)

OSPEDALE GRANDE DEGLI INFERMI « R. CAPOTONDI CALABRESI » DI VITERBO

Concorso ad un posto di aiuto cardiologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto cardiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Viterbo.

(1808/S)

OSPEDALE « M. GIANNUZZI » DI MANDURIA

Concorso ad un posto di aiuto lungodegenti

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto lungodegenti.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Manduria (Taranto).

(1809/S)

REGIONI

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 29 marzo 1980, n. **17**.

Norme per la disciplina della contabilità, l'utilizzazione e la gestione del patrimonio delle unità sanitarie locali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 10 *del* 3 *aprile* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
Oggetto della legge

Salvo diversa disciplina dello Stato la presente legge regola l'utilizzazione del patrimonio e la contabilità delle unità sanitarie locali in conformità ai principi di cui all'art. 50 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, indicata negli articoli seguenti « legge n. 833 ».

Art. 2.
Rilevazione e gestione delle informazioni

La unità sanitaria locale può avvalersi del sistema informativo regionale per effettuare le registrazioni mediante tecniche di elaborazione automatica dei dati agli effetti della predisposizione dei documenti contabili di cui alla presente legge ed ai fini della semplificazione delle procedure e della migliore produttività dei servizi.

Le unità sanitarie locali sono tenute a fornire alla Regione le informazioni di natura economica finanziaria occorrenti per la programmazione sanitaria nazionale e regionale e per la gestione dei servizi sanitari.

Le modalità ed i criteri di rilevazione saranno fissate dalla giunta regionale ai sensi degli articoli 50 e 58 della « legge n. 833 ».

TITOLO II

GESTIONE FINANZIARIA

Capo I

BILANCIO PLURIENNALE E BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE

Art. 3.
Gestione ed anno finanziario

La gestione finanziaria dell'unità sanitaria locale si svolge in base al bilancio annuale di previsione.

Tale bilancio è redatto secondo analitiche previsioni in termini di competenza e in termini di cassa.

L'unità temporale della gestione è l'anno finanziario che ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.

Art. 4.
Formazione, presentazione ed approvazione del bilancio

Il bilancio annuale di previsione, predisposto dal comitato di gestione è presentato per l'approvazione all'assemblea generale entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce, previa consultazione dei comuni interessati e munito del parere della giunta regionale.

L'assemblea approva il bilancio entro il 30 novembre successivo.

Il bilancio di previsione deliberato dall'assemblea viene inviato al comitato regionale di controllo corredato del parere della giunta regionale.

Art. 5.
Bilancio pluriennale

Le unità sanitarie locali hanno l'obbligo di redigere il bilancio pluriennale di previsione, elaborato in termini di competenza, che copre un periodo di tre anni in connessione a piano sanitario regionale.

Il bilancio pluriennale è allegato al bilancio annuale e viene aggiornato annualmente in occasione della presentazione del bilancio annuale.

Il bilancio pluriennale indica, per ciascuna ripartizione dell'entrata e della spesa, la quota relativa a ciascuno degli anni considerati.

Gli stanziamenti previsti nel bilancio pluriennale per il primo anno corrispondono a quelli contenuti nel bilancio di previsione annuale di competenza.

La classificazione funzionale della spesa deve consentire una analisi per programmi e, ove siano specificati, per progetti.

Il bilancio pluriennale è elaborato con riferimento al piano sanitario regionale e costituisce il quadro delle risorse che la unità sanitaria locale prevede di acquisire e di impiegare nel periodo di riferimento sia in base alla legislazione statale e regionale, sia in base ai previsti nuovi interventi legislativi.

In particolare esso costituisce sede per il riscontro della copertura finanziaria di nuove o maggiori spese previste dalle unità sanitarie locali a carico degli esercizi finanziari considerati nel bilancio medesimo.

Il bilancio pluriennale non comporta autorizzazione a riscuotere le entrate nè ad eseguire le spese ivi contemplate, ed è approvato con la stessa delibera di approvazione del bilancio annuale, ed è sottoposto alle stesse procedure di formazione e presentazione previste nel precedente art. 4.

Art. 6.
Bilancio annuale di previsione

Il bilancio annuale di previsione elaborato in coerenza con il bilancio pluriennale di cui al precedente art. 5, indica per ciascun capitolo di entrata e di spesa:

1) l'ammontare presunto dei residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;

2) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare nell'anno cui il bilancio si riferisce;

3) l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle spese che si prevede di pagare nell'anno in cui il bilancio si riferisce senza distinzione tra operazioni in conto competenza e in conto residui.

Le previsioni di spesa di cui ai precedenti punti 2) e 3) costituiscono il limite per le autorizzazioni rispettivamente di impegno e di pagamento.

Si intendono per incassate le somme versate in tesoreria e per pagate le somme erogate dalla tesoreria.

Tra le entrate e le spese di cui al n. 2) del precedente primo comma è iscritto l'eventuale saldo finanziario, positivo o negativo, presunto al termine dell'esercizio precedente.

Tra le entrate di cui al n. 3) dello stesso comma è iscritto altresì l'ammontare presunto della giacenza di cassa all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.

Il bilancio annuale è composto:

a) dallo stato di previsione delle entrate;

b) dallo stato di previsione delle uscite;

c) dal quadro generale riassuntivo.

Art. 7.
Integralità e universalità del bilancio

Tutte le entrate e tutte le spese debbono essere iscritte in bilancio nel loro importo integrale, senza alcuna riduzione per effetto di correlative spese o entrate.

E' vietata ogni gestione fuori bilancio.

Art. 8.
Equilibrio del bilancio

Il bilancio di previsione deve essere deliberato in pareggio per la competenza; per la cassa le previsioni relative ai pagamenti non possono essere superiori a quelle relative agli incassi sommate alla presunta giacenza iniziale di cassa.

Art. 9.

Classificazione delle entrate e delle spese

Nel bilancio delle unità sanitarie locali le entrate si classificano secondo i seguenti titoli:

titolo I: entrate correnti;

titolo II: entrate in conto capitale;

titolo III: entrate per partite di giro e contabilità speciali.

Le spese sono ripartite nei seguenti titoli:

titolo I: spese correnti;

titolo II: spese in conto capitale;

titolo III: spese per partite di giro e contabilità speciali.

Art. 10.

Specificazione delle entrate e delle spese

Nell'ambito della classificazione di cui al precedente art. 9 le entrate e le spese si ripartiscono in categorie secondo la loro natura economica e in capitoli secondo il rispettivo oggetto.

Il capitolo costituisce l'unità elementare del bilancio.

Per la specificazione di cui al precedente primo comma le unità sanitarie locali debbono attenersi allo schema di bilancio predisposto dalla giunta regionale che, in applicazione della presente legge, stabilisce altresì l'ulteriore classificazione delle spese in relazione alle previsioni del bilancio pluriennale e dei piani, programmi e progetti della Regione.

Art. 11.

Capitoli di bilancio

I capitoli di entrata e di spesa possono avere un numero d'ordine discontinuo in relazione ad esigenze di carattere meccanografico.

I capitoli possono essere altresì suddivisi in articoli con numerazione progressiva nell'ambito di ciascun capitolo.

Ogni capitolo comprende un solo oggetto di spesa ovvero più oggetti strettamente collegati nell'ambito di un servizio, di una funzione ovvero di un piano, programma o progetto della unità sanitaria locale.

Non possono essere incluse comunque nel medesimo capitolo:

a) spese correnti e spese in conto capitale;

b) spese relative a funzioni proprie della unità sanitaria locale e spese relative a funzioni delegate dalla Regione;

c) spese relative ad obiettivi per perseguire i quali l'unità sanitaria locale goda di finanziamenti da parte della Regione, iscritti nello stato di previsione dell'entrata dello stesso bilancio, ed altre spese.

La denominazione di ciascun capitolo deve indicare chiaramente ed analiticamente il settore, gli oggetti e le finalità delle spese.

Art. 12.

Quadri riassuntivi

Il bilancio di previsione nella versione di competenza e di cassa conclude:

1) per l'entrata, con un riassunto delle categorie per titoli e con un riepilogo dei titoli;

2) per la spesa, con un riassunto delle categorie per titoli e con un riepilogo dei titoli;

3) con un quadro generale riassuntivo dove sia data distinta indicazione:

a) del risultato differenziale tra il totale delle entrate correnti e il totale delle spese correnti;

b) del risultato differenziale tra il totale complessivo delle spese ed il totale complessivo delle entrate;

c) del riepilogo delle spese secondo la classificazione economica-funzionale, individuata dalla giunta regionale.

Il bilancio di previsione deve essere, altresì corredato da quadri riassuntivi delle entrate e delle spese relative a ciascun servizio gestito in economia.

Art. 13.

Specifici conti di gestione

Le unità sanitarie locali provvedono alla gestione dei presidi multizonali mediante specifici conti di gestione alla quale vengono imputate le entrate e le spese di competenza.

Le unità sanitarie locali potranno, altresì, istituire altri specifici conti di gestione per particolari funzioni che presentino caratteristiche peculiari, previste distintamente dal piano sanitario regionale, previa autorizzazione della giunta regionale sentita la competente commissione consiliare.

Le risultanze delle previsioni di entrata e di spesa di ciascuno dei conti di gestione di cui ai commi precedenti devono essere iscritte nel bilancio generale di previsione in apposito titolo denominato « specifici conti di gestione ».

Art. 14.

Fondi di riserva

Nei bilanci di previsione sono istituiti, nella parte corrente un fondo di riserva ordinario, per integrare stanziamenti di competenza relativi a spese obbligatorie rivelatisi insufficienti, ed un fondo di riserva per le spese impreviste che, nel loro insieme, non possono superare il 2 % del totale delle spese correnti.

Il fondo di riserva per le spese impreviste deve essere utilizzato soltanto per la istituzione di nuovi capitoli relativi a spese che abbiano carattere di assoluta necessità e che non possono prorogarsi senza evidente detrimento del pubblico servizio.

Il comitato di gestione provvede, con provvedimento da trasmettere all'organo di controllo, a prelevare dai fondi di riserva le somme necessarie. Dei provvedimenti di cui al comma precedente è data comunicazione all'assemblea generale.

Nel bilancio di cassa è inoltre iscritto un fondo di riserva di ammontare non superiore alla differenza tra i residui passivi presunti e previsione di competenza da un lato e previsione di cassa dall'altro, i cui prelievi e relative destinazioni ad integrazione di altri capitoli di spesa del bilancio di cassa sono disposti con provvedimenti del comitato di gestione non soggetti a controllo, semprechè il volume dei pagamenti di ciascun capitolo non venga ad eccedere la previsione di cui ai punti 1) e 2) del precedente art. 6 e che sia rispettato il limite di cui al primo comma dell'art. 8.

Art. 15.

Nuove entrate

Le unità sanitarie locali devono prevedere nel bilancio una apposita voce per le nuove entrate di competenza che si verifichino durante l'esercizio e che non siano imputabili a specifici capitoli, ed una corrispondente voce nella spesa per l'accantonamento di tali entrate in attesa di destinazione.

Qualora nel corso dell'esercizio si siano verificate o si prevedono, minori entrate o maggiori spese, le nuove entrate devono essere prioritariamente utilizzate a compensazione.

Art. 16.

Esercizio provvisorio

Le unità sanitarie locali, nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione da parte dell'organo regionale di controllo, non possono impegnare mensilmente per ciascun capitolo somme superiori a un dodicesimo di quelle definitivamente previste nell'ultimo bilancio approvato, salvo che non si tratti di spese obbligatorie tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di essere frazionate in dodicesimi.

Quando non abbia deliberato l'approvazione del bilancio di previsione prima dell'inizio dell'esercizio cui lo stesso si riferisce l'assemblea generale, su proposta del comitato di gestione, può autorizzare, con apposita deliberazione soggetta ai controlli di rito, l'esercizio provvisorio, che non può protrarsi oltre i quattro mesi, secondo un progetto di bilancio che tenga conto per ogni capitolo dei limiti non superabili delle previsioni contenute nell'ultimo bilancio approvato, salvo che non si tratti di spese obbligatorie tassativamente regolate dalla legge.

I relativi pagamenti in conto competenza non possono mensilmente superare un dodicesimo delle rispettive somme impugnabili per ciascun capitolo, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria ove si tratti di spese non suscettibili di pagamentro frazionato in dodicesimi.

Art. 17.

Assestamento del bilancio

Entro il 30 giugno di ogni anno l'assemblea generale della unità sanitaria locale approva con delibera l'assestamento del bilancio, mediante il quale si provvede l'aggiornamento dei residui attivi e passivi dell'eventuale saldo finanziario positivo o negativo e delle giacenze di cassa di cui al precedente art. 6.

Con la stessa delibera di assestamento si provvede alle variazioni di bilancio, conseguenti agli aggiornamenti di cui al

comma precedente e ad ogni altra variazione di bilancio che si ritiene opportuna, fatti salvi i vincoli di equilibrio del bilancio di cui all'art. 8 della presente legge.

L'approvazione dell'assestamento di bilancio non è subordinata all'approvazione del rendiconto generale relativo all'esercizio precedente, purchè tale rendiconto risulti già presentato all'assemblea generale.

Art. 18.
Variazioni di bilancio

Le variazioni agli stanziamenti di competenza e di cassa possono essere deliberate non oltre il 30 novembre.

Le variazioni da un capitolo all'altro sono disposte con delibera dell'assemblea generale da trasmettere per l'approvazione all'organo di controllo, salvo quanto disposto dal precedente art. 14, nonché dal successivo comma del presente articolo.

La delibera di approvazione del bilancio può autorizzare il comitato di gestione ad apportare nel corso dell'esercizio mediante provvedimenti amministrativi da comunicarsi entro 15 giorni all'assemblea, le variazioni di bilancio per l'istituzione di nuovi capitoli di entrata per l'iscrizione delle entrate derivanti da assegnazioni dei comuni o della Regione vincolate a scopi specifici, nonchè per l'iscrizione delle relative spese quando queste siano tassativamente regolate dalle leggi statali o regionali.

Non sono ammesse variazioni che comportino aumento dei residui attivi o passivi.

Le variazioni che comportino riduzione od eliminazione dei residui devono formare oggetto di apposita deliberazione del comitato di gestione, che deve essere comunicata all'assemblea generale ed all'organo di controllo.

Art. 19.
Storno di fondi

Salvo quanto disposto dai precedenti articoli 14 e 18, è vietato il trasporto, con provvedimento del comitato di gestione, di somme da un capitolo all'altro del bilancio, sia per quanto riguarda gli stanziamenti di competenza, sia per quanto riguarda gli stanziamenti di cassa.

Sono vietati gli storni nella gestione dei residui, nonché tra gestione dei residui e quella di competenza o viceversa.

Art. 20.
Divieto di assunzione di debiti

Alla unità sanitaria locale è vietato anche attraverso i comuni il ricorso a qualsiasi forma di indebitamento salvo anticipazioni mensili da parte del tesoriere pari a 1/2 della quota assegnata del fondo sanitario regionale.

La richiesta di anticipazioni di tesoreria deve essere deliberata dal comitato di gestione.

Le anticipazioni dovranno essere ripianate al tesoriere entro il 31 dicembre.

Capo II
ENTRATE

Art. 21.
Vigilanza sulla gestione delle entrate

Il servizio bilancio, ragioneria e gestione risorse cura l'accertamento e la riscossione delle entrate.

I capi dei servizi amministrativi dell'unità sanitaria locale che hanno gestione di entrate curano, nei limiti delle rispettive attribuzioni e sotto la personale responsabilità, che l'accertamento, la riscossione e il versamento delle entrate siano fatti prontamente ed integralmente.

Art. 22.
Fasi dell'entrata

Tutte le entrate delle unità sanitarie locali passano attraverso le seguenti fasi che possono anche realizzarsi simultaneamete:

a) accertamento;

b) riscossione;

c) versamento.

Art. 23.
Accertamento delle entrate

L'entrata è accertata quando è appurata la ragione del credito e il soggetto debitore.

Le entrate accertate sono iscritte nella competenza dello esercizio finanziario per l'ammontare del credito stesso che viene a scadere entro l'anno.

Quando trattasi di entrata la cui acquisizione è sottoposta ad oneri e condizioni, è necessaria un'apposita deliberazione del comitato di gestione.

L'accertamento delle entrate dà luogo ad annotazioni nelle apposite scritture con imputazione ai rispettivi capitoli di bilancio.

I documenti che comportano accertamenti di entrate sono comunicati al servizio ragioneria.

Le entrate accertate e non riscosse entro il termine dello esercizio finanziario costituiscono i residui attivi, i quali sono compresi tra le attività del conto patrimoniale.

Art. 24.
Riscossione delle entrate

Le entrate sono riscosse dall'istituto di credito che, ai sensi del successivo art. 35, gestisce il servizio di tesoreria, mediante reversali di incasso.

Quelle introitate tramite il servizio dei conti correnti postali devono affluire all'istituto di credito di cui al comma precedente.

Il tesoriere non può ricusare l'esazione di somme che vengono pagate in favore dell'ente senza la preventiva emissione di reversali d'incasso, salvo a chiedere subito la regolarizzazione contabile.

Le somme che pervengono direttamente all'unità sanitaria locale sono annotate nel registro di cassa di cui al successivo art. 39 e versate all'istituto tesoriere entro il quinto giorno non festivo dal loro arrivo, previa emissione di reversali di incasso.

E' vietato disporre pagamenti di spese con i fondi dei conti correnti postali ovvero con quelli pervenuti direttamente alla unità sanitaria locale.

Art. 25.
Emissione delle reversali d'incasso

Le reversali d'incasso, numerate in ordine progressivo, devono essere firmate dal presidente o dal componente del comitato di gestione delegato dal presidente e vistati dal titolare del servizio ragioneria dell'unità sanitaria locale.

Le reversali che si riferiscono ad entrate dell'esercizio in corso sono tenute distinte da quelle relative agli esercizi precedenti.

Le reversali d'incasso non riscosse entro il termine dello esercizio finanziario vengono restituite dal tesoriere all'unità sanitaria locale per la riemissione in conto residui, sempre che il credito sia sussistente.

Capo III
SPESE

Art. 26.
Fasi della spesa ed assunzione di impegni

La gestione delle spese segue le fasi dell'impegno, della liquidazione dell'ordinazione e del pagamento.

Le spese sono impegnate dagli organi dell'unità sanitaria locale secondo le rispettive competenze stabilite dalla legge e dai propri regolamenti.

Formano impegno sugli stanziamenti di competenza dello esercizio le somme dovute dall'unità sanitaria locale a creditori determinati o determinabili in base alla legge, a contratto, a sentenza o ad altro titolo valido, nonchè le somme destinate a specifiche finalità in base a deliberazioni approvate, quando previsto, dall'organo di controllo, semprecché la relativa delibera venga assunta entro il termine dell'esercizio.

Gli impegni non possono in nessun caso superare i limiti consentiti dagli stanziamenti di competenza del bilancio in corso.

Nel caso di obbligazioni a carattere pluriennale, assunte dalla unità sanitaria locale, sulla base di specifica autorizzazione della Regione, ovvero assunte, per le spese correnti, quando ciò sia indispensabile per assicurare la continuità dei servizi, o quando si tratti di spese per affitti e di altre continuative e ricorrenti, per le quali l'obbligazione a carattere pluriennale

rientri nelle consuetudini o l'unità sanitaria locale ne riconosca la necessità o la convenienza, formano l'impegno sugli stanziamenti dell'esercizio le sole quote che vengono a scadenza nel corso dell'esercizio medesimo.

Chiuso al 31 dicembre l'esercizio finanziario, nessun impegno può essere assunto a carico dell'esercizio scaduto.

La differenza che risulti fra la somma stanziata nei rispettivi capitoli di spesa e la somma impegnata, costituisce economia di spesa.

Le spese impegnate e non pagate entro il termine dell'esercizio finanziario costituiscono i residui passivi, i quali sono compresi fra le passività del conto patrimoniale.

Non è ammessa in alcun caso la iscrizione nel conto dei residui di un dato esercizio di somme non impegnate entro il termine dell'esercizio medesimo.

Art. 27.

Registrazione degli impegni di spesa

Tutti gli atti che comportino oneri a carico del bilancio devono essere annotati nelle apposite scritture, previa verifica da parte del servizio ragioneria della regolarità della documentazione.

Art. 28.

Liquidazione della spesa

La liquidazione della spesa, consistente nella determinazione dell'esatto importo dovuto e del soggetto creditore, è effettuata dal capo del servizio competente previo accertamento della esistenza dell'impegno, nonchè la regolarità della fornitura di beni, spese, servizi e sulla base di titoli e dei documenti giustificativi comprovanti il diritto dei creditori.

La liquidazione degli stipendi, dei valori, delle indennità e di ogni altra competenza fissa spettante al personale dipendente è effettuata mediante note di spesa fissa, collettive o individuali.

Art. 29.

Pagamento delle spese

I competenti organi dell'unità sanitaria locale dispongono i pagamenti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di cassa del bilancio.

Non può farsi luogo al pagamento delle spese conseguenti alle deliberazioni o agli atti degli organi dell'unità sanitaria locale, con i quali sono assunti i relativi impegni, se tali deliberazioni o atti non siano divenuti esecutivi ovvero risultino immediatamente eseguibili.

Gli amministratori e i funzionari dell'unità sanitaria locale sono personalmente e solidamente responsabili, secondo le norme vigenti per le amministrazioni dello Stato, dell'osservanza della disposizione di cui al precedente comma.

Nello stesso modo gli amministratori rispondono delle spese pagate in relazione alle deliberazioni d'urgenza da essi adottate e che siano state annullate dal competente organo di controllo.

Art. 30.

Responsabilità in ordine all'autorizzazione di spese eccedenti

Gli amministratori e i responsabili dell'ufficio di direzione delle unità sanitarie locali sono responsabili in solido delle spese disposte ed autorizzate in eccedenza alla quota di dotazione loro attribuita salvo che ove non siano determinate da esigenze obiettive di carattere locale da collegare a fattori straordinari di morbilità accertati dagli organi sanitari della regione e finanziabili con la riserva di cui al quarto comma dell'art. 51 della legge n. 833.

Art. 31.

Ordinazione della spesa

Il pagamento delle spese è ordinato mediante l'emissione di mandati di pagamento numerati in ordine progressivo tratti sull'istituto di credito incaricato del servizio di tesoreria.

I mandati di pagamento numerati in ordine progressivo debbono essere firmati dal presidente o dal componente del comitato di gestione delegato dal presidente e vistati dal titolare del servizio ragioneria dell'unità sanitaria locale.

I mandati di pagamento che si riferiscono a spese dell'esercizio in corso debbono essere distinti da quelli relativi a spese di esercizi scaduti.

Art. 32.

Documentazione dei mandati di pagamento

Ogni mandato di pagamento deve contenere l'indicazione degli estremi dell'atto di impegno, delle note di liquidazione e di ogni altro documento che giustifichi la spesa.

La documentazione della spesa è allegata al mandato successivamente alla sua estinzione ed è conservata agli atti per non meno di dieci anni.

Art. 33.

Modalità particolari di estinzione dei mandati di pagamento

Il servizio di ragioneria può disporre, su richiesta scritta del creditore e con espressa annotazione sui titoli, che i mandati di pagamento siano estinti dall'istituto di credito incaricato del servizio di tesoreria mediante:

a) accreditamento in c/c bancario o postale intestato al creditore;

b) commutazione in vaglia cambiario o in assegno circolare non trasferibile all'ordine del creditore, da spedire al richiedente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e con spese a carico del destinatario;

c) commutazione in vaglia postale ordinario o telegrafico o in assegno postale localizzato, con tassa e spese a carico del richiedente.

I mandati di pagamento, individuali o collettivi, rimasti interamente o parzialmente inestinti entro l'esercizio finanziario sono commutati di ufficio in assegni postali localizzati con le modalità di cui alla lettera *c*) del comma precedente qualora si riferiscano a partite singole superiori a lire mille.

I mandati di pagamento, accreditati o commutati ai sensi del presente articolo, si considerano titoli pagati agli effetti del conto consuntivo.

Le dichiarazioni di accreditamento o di commutazione che sostituiscono la quietanza del creditore, devono risultare sul mandato di pagamento da annotazione recante gli estremi dell'operazione e il timbro del tesoriere.

Per le commutazioni di cui alla lettera *b*) devono essere allegati gli avvisi di ricevimento.

Nelle convenzioni di tesoreria saranno regolati i rapporti con l'istituto di credito tesoriere in relazione all'accertamento dell'effettivo pagamento degli assegni circolari.

Art. 34.

Mandati di pagamento non pagati alla fine dell'esercizio finanziario

I mandati di pagamento non pagati entro il termine dell'esercizio finanziario sono dall'istituto incaricato del servizio di tesoreria restituiti all'unità sanitaria locale per il trasferimento delle partite dal conto della competenza a quello dei residui.

I mandati di pagamento non pagati neppure nell'esercizio successivo a quello di emissione sono annullati. Possono tuttavia essere riprodotti su richiesta del creditore, salvi gli effetti della prescrizione.

Capo IV

SERVIZIO DI TESORERIA E DI CASSA

Art. 35.

Affidamento del servizio di tesoreria

Il servizio di tesoreria è affidato ad una azienda di credito nel rispetto delle norme contenute nell'art. 8 del decreto-legge n. 663 del 30 dicembre 1979 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 36.

Vigilanza sul servizio di tesoreria

La vigilanza sulla gestione del servizio di tesoreria viene esercitata dal presidente o da un suo delegato e dal responsabile del servizio di ragioneria.

A tal fine, almeno tre mesi, il presidente o un suo delegato e il responsabile del servizio ragioneria devono effettuare la verifica della contabilità relativa all'unità sanitaria locale, tenuta dal tesoriere, per accertare la regolarità del funzionamento del servizio.

Possono anche essere effettuate verifiche straordinarie ogni qualvolta il comitato di gestione lo ritenga opportuno.

Di ogni verifica viene redatto apposito verbale in duplice esemplare e se ne dà comunicazione al comitato di gestione.

Art. 37.

Servizio di cassa interno

Quando ricorrono particolari esigenze di funzionamento, il comitato di gestione può autorizzare la istituzione di un servizio di cassa interno sia per la sede centrale dell'unità sanitaria locale, sia per gli uffici presenti nel territorio.

L'incarico di cassiere è conferito dal comitato di gestione, su proposta del coordinatore responsabile del settore amministrativo, ad un impiegato di ruolo per una durata determinata non superiore a tre anni ed è rinnovabile. L'incarico di cassiere può cumularsi con quello di consegnatario per gli uffici presenti nel territorio.

Il cassiere, funzionalmente alle dipendenze del servizio economato e provveditorato, è soggetto al controllo del responsabile dell'ufficio ragioneria che deve eseguire almeno una volta ogni trimestre una verifica improvvisa alla cassa ed alle scritture del cassiere; analoga verifica effettua nel caso di cambiamento del cassiere.

Le verifiche devono constare da apposito verbale.

Art. 38.

Gestione del cassiere

Il cassiere può essere dotato all'inizio di ciascun anno finanziario, con delibera del comitato di gestione, di un fondo non superiore a L. 10.000.000, reintegrabile durante l'esercizio, previa presentazione del rendiconto delle somme già spese.

Con il fondo si può provvedere esclusivamente al pagamento delle minute spese di ufficio, delle spese per piccole riparazioni e manutenzione di mobili e locali delle spese postali, di vettura e per l'acquisto dei giornali, nonchè di pubblicazioni periodiche e simili, ciascuna d'importo non superiore a lire 100.000.

Possono gravare sul fondo gli acconti per spese di viaggio e di indennità di missione, ove non sia possibile provvedervi con mandati tratti sull'istituto bancario incaricato del servizio di tesoreria.

Nessun pagamento può essere eseguito dal cassiere con il fondo a disposizione senza l'autorizzazione del competente servizio amministrativo.

Alla fine dell'esercizio il cassiere restituisce mediante versamento all'istituto incaricato del servizio di tesoreria, il fondo di cui al primo comma.

Il cassiere può essere delegato a riscuotere direttamente entrate di competenza in quei casi in cui i momenti dell'accertamento e dell'incasso coincidono.

Il cassiere ha l'obbligo ai sensi e con le modalità e i termini di cui al quarto comma dell'art. 24 della presente legge, di versare integralmente gli introiti afferenti le entrate dirette di competenza evitando ogni rapporto di compensazione con le spese disposte mediante il fondo di cui al primo comma del presente articolo.

Il cassiere non può tenere altre gestioni all'infuori di quelle indicate nel presente articolo.

Può ricevere in custodia, se dotato di armadi di sicurezza, oggetti di valore di pertinenza dell'amministrazione, i cui movimenti devono essere annotati in apposito registro.

Art. 39.

Scritture del cassiere

Il cassiere tiene un unico registro per tutte le operazioni di cassa da lui effettuate, a pagine numerate e munite del timbro d'ufficio nonchè della dichiarazione del responsabile del servizio ragioneria e bilancio attestante il numero delle pagine di cui il registro stesso si compone.

Il cassiere può essere incaricato dal servizio competente a tenere separati partitari e schede contabili.

Capo V

FUNZIONARI DELEGATI

Art. 40.

Erogazione di spese tramite funzionari delegati

Per l'effettuazione di spese per le quali si renda necessario il pagamento mediante funzionari delegati, il comitato di gestione può autorizzare, entro limiti prestabiliti, la costituzione di fondi a favore di funzionari dell'unità sanitaria locale mediante accensione di appositi conti correnti bancari o postali, operata in modo che risulti ben chiara la loro esclusiva appartenenza all'unità sanitaria locale e la destinazione dei fondi stessi.

Gli interessi maturati sui conti correnti predetti vanno accreditati all'unità sanitaria locale.

Le disposizioni di pagamento a valere sui fondi depositati nei conti correnti di cui al primo comma del presente articolo hanno luogo con la emissione di assegni bancari o postali, ovvero di postagiro firmati dal funzionario delegato congiuntamente ad altro impiegato responsabile, ove esista.

Dette operazioni devono risultare da appositi registri.

I funzionari delegati sono personalmente responsabili delle somme loro anticipate, delle spese ordinate e dei pagamenti effettuati e sono soggetti agli obblighi imposti ai depositari dal codice civile.

Art. 41.

Rendiconto dei funzionari delegati

Ogni funzionario delegato deve giustificare l'impiego delle somme erogate, distintamente per capitolo di bilancio e per competenza e residui. All'uopo alla fine di ogni mese ed anche prima se ultimato o cessato il servizio o l'incarico affidatogli, egli deve compilare il rendiconto delle somme erogate, da presentare al servizio amministrativo competente, allegando allo stesso apposito estratto conto dell'istituto bancario o del servizio conti correnti postali dal quale risulti, fra l'altro, il saldo alla fine del periodo considerato.

Le somme non utilizzate entro la fine dell'esercizio finanziario sono versate alla tesoreria dell'unità sanitaria locale ed imputate al bilancio in conto entrate.

Il funzionario delegato dovrà dare ragione delle eventuali discordanze tra le risultanze delle proprie scritture contabili e quelle di cui all'estratto conto bancario.

Il conto è ammesso a discarico dopo che ne sia riconosciuta la regolarità da parte del servizio ragioneria.

Capo VI

RENDICONTO ANNUALE

Art. 42.

Rendiconto generale dell'unità sanitaria locale

I risultati della gestione sono dimostrati nel rendiconto generale annuale dell'unità sanitaria locale.

Il rendiconto generale dell'esercizio scaduto il 31 dicembre è presentato dal comitato di gestione, previa consultazione dei comuni interessati, entro il successivo 30 aprile ed è approvato dall'assemblea generale entro il 30 giugno dello stesso anno.

Il rendiconto generale viene altresì trasmesso alla giunta regionale.

Il rendiconto comprende il conto finanziario il conto economico e la situazione patrimoniale.

Al rendiconto è allegata una relazione sui dati consuntivi dalla quale risulti il significato amministrativo ed economico dei dati stessi, ponendo in particolare evidenza i costi sostenuti ed i risultati conseguiti per ciascun servizio, programma o progetto con riferimento agli obiettivi assegnati all'unità sanitaria locale dal piano sanitario regionale.

Art. 43.

Conto finanziario, conto economico e situazione patrimoniale

Lo schema di riferimento per il conto finanziario, il conto economico e la situazione patrimoniale è approvato dalla giunta regionale.

Il conto finanziario comprende, i risultati della gestione del bilancio per l'entrata e per la spesa, distintamente per titoli, per categorie e per capitoli, ripartitamente per competenza e per residui.

Il conto economico deve dare la dimostrazione dei risultati economici conseguiti durante l'esercizio finanziario, con particolare riferimento al rapporto tra mezzi impiegati e fini raggiunti.

La situazione patrimoniale indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi all'inizio e al termine dello esercizio.

Essa pone altresì in evidenza le variazioni intervenute nelle singole parti attive e passive e l'incremento o la diminuzione del patrimonio netto iniziale per effetto della gestione del bilancio o per altre cause.

Sono vietate compensazioni tra partite dell'attivo e del passivo.

Art. 44.
Allegati al rendiconto generale

Al rendiconto devono essere allegati:

1) un prospetto per la riclassificazione delle spese secondo l'analisi economico-funzionale;

2) un prospetto per la riclassificazione delle spese per programmi.

I prospetti di cui al comma precedente sono individuati dalla giunta regionale.

Art. 45.
Trasferimento dei residui

I residui attivi e passivi di ciascun esercizio sono trasferiti ai corrispondenti capitoli dell'esercizio successivo, separatamente dalla competenza del medesimo.

Qualora il capitolo che ha dato origine al residuo sia stato eliminato dal nuovo bilancio, per la gestione delle somme residue è istituito, con delibera da assoggettare alle stesse procedure prescritte per la formazione e per le variazioni di bilancio, un capitolo aggiunto.

Art. 46.
Riaccertamento dei residui

Annualmente le unità sanitarie locali sono tenute a compilare la situazione dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo.

Detta situazione dovrà indicare la consistenza al 1° gennaio, le somme riscosse o pagate nel corso dell'anno di gestione, quelle eliminate perchè non più realizzabili o dovute, nonchè quelle rimaste da riscuotere o da pagare.

I residui attivi possono essere ridotti o eliminati soltanto dopo che siano stati esperiti tutti gli atti per ottenerne la riscossione.

La situazione di cui al primo comma è allegata al rendiconto generale.

Art. 47
Avanzo e disavanzo di amministrazione

L'avanzo di amministrazione eventualmente accertato in sede di rendiconto finanziario deve essere applicato al bilancio di previsione dell'esercizio in corso con apposita variazione deliberata nei modi e con le procedure previste per il bilancio di previsione.

Il disavanzo di amministrazione eventualmente accertato in sede di rendiconto finanziario deve essere applicato al bilancio dell'esercizio in corso e al suo ripiano deve provvedersi ai sensi ed agli effetti dell'art. 81, secondo comma, della presente legge.

Il disavanzo va comunque assorbito nel biennio successivo all'esercizio nel quale si è verificato.

Capo VII
SCRITTURE CONTABILI

Art. 48.
Scritture finanziarie

Le scritture finanziarie relative alla gestione del bilancio devono consentire di rilevare per ciascun capitolo, sia per la competenza, sia, separatamente, per i residui, la situazione degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa a fronte dei relativi stanziamenti, la situazione delle somme riscosse e pagate e di quelle rimaste da riscuotere e da pagare, nonchè di rilevare eventuali economie di gestione.

Art. 49.
Sistema di scritture

Ciascuna unità sanitaria locale dovrà tenere le seguenti scritture:

a) un partitario degli accertamenti, contenente lo stanziamento iniziale e le variazioni successive, le somme accertate, quelle riscosse e quelle rimaste da riscuotere per ciascun capitolo d'entrata;

b) un partitario degli impegni, contenente lo stanziamento iniziale e le variazioni successive, le somme impegnate, quelle pagate e quelle rimaste da pagare per ciascun capitolo di spesa;

c) un partitario dei residui, contenente per capitolo e per esercizio di provenienza, la consistenza dei residui all'inizio dell'esercizio, le somme riscosse o pagate, le somme rimaste da riscuotere o da pagare;

d) il giornale cronologico delle reversali e dei mandati emessi.

Le forme dei modelli relativi alle suindicate scritture nonchè ogni altro registro, schede o partitario occorrente per la contabilità, sono stabilite da ciascuna unità sanitaria locale.

TITOLO III
GESTIONE PATRIMONIALE

Art. 50.
Beni

I beni dei comuni attribuiti alle comunità sanitarie locali ai sensi dell'art. 61 della legge n. 833 si distinguono in immobili e mobili secondo le norme del codice civile.

Essi sono descritti in separati inventari ai sensi delle norme contenute nei successivi articoli.

Art. 51.
Inventario dei beni immobili

Gli inventari dei beni immobili devono contenere:

a) la denominazione, l'ubicazione, l'uso cui sono destinati e l'ufficio od organo cui sono affidati;

b) il titolo di provenienza, le risultanze dei registri immobiliari, i dati catastali e la rendita imponibile;

c) le servitù, i pesi e gli oneri di cui sono gravati;

d) il valore iniziale e le eventuali successive variazioni;

e) gli eventuali redditi.

Art. 52.
Consegnatari dei beni immobili

I beni immobili sono dati in consegna ad agenti, i quali sono personalmente responsabili dei beni loro affidati nonchè di qualsiasi danno che possa derivare all'unità sanitaria locale dalla loro azione od omissione e ne rispondono secondo le norme di contabilità generale dello Stato.

La consegna si effettua in base a verbali redatti in contraddittorio fra chi fa la consegna e chi la riceve o fra l'agente cessante e quello subentrante, con l'assistenza di un funzionario del servizio provveditorato all'uopo incaricato.

Art. 53.
Classificazione dei beni mobili

I beni mobili si classificano nelle seguenti categorie:

a) mobili, arredi e macchine di ufficio;

b) attrezzature tecnico-sanitarie;

c) attrezzature per fini di ospedalità;

d) strumenti tecnici, attrezzature in genere, automezzi ed altri mezzi di trasporto;

e) materiale bibliografico;

f) altri beni mobili non compresi nelle precedenti categorie.

Art. 54.
Inventario dei beni mobili

L'inventario dei beni mobili deve contenere le seguenti indicazioni:

a) la denominazione e la descrizione secondo la natura e la specie;

b) il luogo in cui si trovano;

c) la quantità o il numero;

d) la classificazione « nuovo », « usato », « fuori uso »;

e) il valore.

I beni mobili sono valutabili in base al prezzo di acquisto, ovvero di stima o di mercato se trattasi di oggetti pervenuti per altra causa. Le aliquote di deperimento stabilite dal comitato di gestione trovano annualmente registrazione nell'apposito fondo del passivo della situazione patrimoniale.

L'inventario del materiale bibliografico è costituito da appositi registri cronologici o da schedari tenuti da impiegati all'uopo incaricati.

Art. 55.
Consegnatari dei beni mobili

I beni mobili, esclusi gli oggetti di cancelleria e i materiali di consumo, sono dati in consegna, con apposito verbale, ad agenti responsabili.

In caso di sostituzioni degli agenti responsabili, la consegna ha luogo previa materiale ricognizione dei beni. Il relativo verbale è sottoscritto dall'agente cessante e da quello subentrante, nonchè dal funzionario che assiste alla consegna.

Gli inventari sono redatti in duplice esemplare di cui uno è conservato presso l'unità sanitaria locale e l'altro dagli agenti responsabili dei beni ricevuti in consegna, sino a che non ne abbia ottenuto formale discarico.

Art. 56.
Carico e scarico dei beni mobili

I beni mobili sono inventariati sulla base di buoni di carico emessi dal competente servizio amministrativo e firmati dall'agente responsabile.

La cancellazione dagli inventari dei beni mobili per fuori uso, perdita, cessione ed altri motivi è disposta con provvedimento del comitato di gestione su proposta motivata del competente servizio amministrativo. Ove il provvedimento di cancellazione riguardi beni mobili dei comuni attribuiti alle unità sanitarie locali, ai sensi dell'art. 50 della presente legge, se ne dà comunicazione al comune competente per i conseguenti adempimenti.

Il provvedimento di cui al precedente comma indica l'eventuale obbligo di reintegro o di risarcimento di danni a carico dei responsabili ed è portato a conoscenza degli agenti al fine della redazione del verbale di scarico.

Il servizio di ragioneria, sulla scorta degli atti o documenti di carico e scarico, provvede al conseguente aggiornamento delle scritture patrimoniali.

Art. 57.
Chiusura annuale degli inventari

Gli inventari sono chiusi al termine di ogni anno finanziario.

Le variazioni inventariali dell'anno sono comunicate dagli agenti responsabili, entro due mesi dalla chiusura dell'anno finanziario, al servizio di ragioneria per le conseguenti annotazioni nelle proprie scritture.

Art. 58.
Ricognizione dei beni mobili

Almeno ogni cinque anni si provvede alla ricognizione di beni mobili ed almeno ogni dieci anni al rinnovo degli inventari.

Art. 59.
Gestione dei beni di consumo

Formano oggetto della gestione dei beni di consumo:

1) il materiale sanitario e i prodotti farmaceutici;

2) il materiale economale;

3) il materiale tecnico ed altro materiale di consumo.

Un funzionario responsabile provvede alla tenuta di idonea contabilità a quantità e specie per il materiale di cui al primo comma.

Il carico di detto materiale avviene sulla base delle ordinazioni emesse dal competente servizio amministrativo e delle bollette di consegna dei fornitori.

I prelevamenti per il fabbisogno dei singoli servizi sono effettuati mediante richiesta dei rispettivi responsabili di servizio.

Art. 60.
Automezzi

I consegnatari degli automezzi ne controllano l'uso accertando che:

a) la loro utilizzazione sia regolarmente autorizzata dal funzionario responsabile che dispone del servizio;

b) il rifornimento di carburante e dei lubrificanti venga effettuato mediante rilascio di appositi buoni in relazione al movimento risultante dal libretto di marcia.

Il consegnatario provvede, mensilmente, alla compilazione del prospetto che riepiloga le spese per il consumo dei carburanti e dei lubrificanti, per la manutenzione ordinaria e per le piccole riparazioni e lo trasmette al competente servizio amministrativo.

Art. 61.
Inesigibilità dei crediti

Le inesigibilità che si verificano nei crediti inscritti nella situazione patrimoniale, vengono dichiarate con deliberazione dell'assemblea generale, nella fase di approvazione del conto consuntivo, dopo l'espletamento di accertamenti in relazione alle cause ed alle eventuali responsabilità di dipendenti.

Art. 62.
Scritture patrimoniali

Le scritture patrimoniali devono consentire la dimostrazione a valore del patrimonio all'inizio dell'esercizio finanziario, le variazioni intervenute nel corso dell'anno per effetto della gestione del bilancio e per altre cause, nonchè la consistenza del patrimonio alla chiusura dell'esercizio.

A tale scopo ciascuna unità sanitaria locale dovrà tenere un registro degli inventari, contenente la descrizione, la valutazione dei beni destinati all'unità sanitaria locale all'inizio dell'esercizio, le variazioni intervenute nelle singole voci nel corso dell'esercizio per effetto della gestione del bilancio o per altre cause (ammortamenti, deperimenti, sopravvenienze, insussistenze, ecc.) nonchè la consistenza alla chiusura dell'esercizio.

Le forme dei modelli relative alle suindicate scritture nonchè ogni altro registro, schede o partitario occorrente per la contabilità sono stabilite dall'ufficio di direzione di ciascuna unità sanitaria locale.

TITOLO IV
CONTRATTI

Art. 63.
Norme generali

Ai lavori, alle forniture, agli acquisti, alle vendite, alle permute, alle locazioni ed ai servizi in genere si provvede con contratti secondo le procedure previste dalla presente legge, preceduti da apposite gare aventi normalmente la forma dell'asta pubblica o della licitazione privata.

Per i contratti attivi la forma ordinaria di contrattazione è l'asta pubblica. Può tuttavia, essere adottata la licitazione privata nei casi di assoluta convenienza, da motivare opportunamente nella deliberazione di cui al successivo art. 64.

E' ammesso il ricorso all'appalto concorso, alla trattativa privata, o al sistema in economia, nei casi previsti dai successivi articoli.

Alle gare assiste il coordinatore del settore amministrativo dell'unità sanitaria locale, coadiuvato dal responsabile dell'ufficio provveditorato.

Art. 64.
Deliberazione a contrattare

La deliberazione relativa alla stipulazione del contratto, la determinazione delle modalità essenziali e l'approvazione del progetto del contratto stesso nonchè la scelta della forma di contrattazione sono di competenza del comitato di gestione salvo la riserva disposta in ordine alla competenza dell'assemblea generale.

Art. 65.
Asta pubblica

L'asta pubblica è promossa quando l'oggetto del contratto e le condizioni generali e particolari sono stati compiutamente determinati dal comitato di gestione ed ai concorrenti può essere, pertanto, richiesta la presentazione della sola offerta.

L'asta pubblica è preceduta da avviso affisso presso la sede centrale dell'unità sanitaria locale. Un estratto di esso é, altresì

pubblicato in due o più giornali quotidiani a divulgazione nazionale o a larga diffusione locale, almeno venti giorni prima di quello fissato per la gara.

L'avviso deve contenere, oltre all'oggetto del contratto, le condizioni e prescrizioni per l'ammissione alla gara e per l'esecuzione del contratto, nonchè le modalità di aggiudicazione.

Art. 66.

Licitazione privata

La licitazione privata è promossa quando ricorrono le stesse condizioni di cui al primo comma del precedente art. 65 ed ha luogo mediante l'invio alle ditte ed alle persone ritenute idonee dello schema di atto in cui sono descritti l'oggetto e condizioni generali e particolari del contratto, con invito a restituirlo, nel giorno stabilito, firmato e completato con l'indicazione del prezzo ovvero del miglioramento sul prezzo base ove questo sia stabilito.

Nella lettera di invito alla gara dovranno essere inoltre prefissate le modalità con le quali si procederà all'aggiudicazione.

L'individuazione delle ditte o delle persone da invitare alla gara e fatta dal comitato di gestione assicurando la più ampia partecipazione possibile.

Il comitato di gestione si avvale di elenchi all'uopo predisposti ed aggiornati del servizio competente dell'unità sanitaria locale.

Art. 67.

Svolgimento dell'asta pubblica e della licitazione privata

Le gara per asta pubblica e per licitazione privata si svolgono nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti dall'avviso d'asta o dalla lettera di invito.

Apposita commissione, nominata dal comitato di gestione procede all'apertura dei plichi contenenti le offerte ed alla conseguente aggiudicazione.

L'aggiudicazione è facoltativa quando sia stata presentata una sola offerta valida.

L'aggiudicatario non può impugnare l'efficacia degli atti di gara per il motivo che non sia stato firmato da lui il relativo verbale.

Il comitato di gestione procede all'approvazione della gara.

L'eventuale mancata approvazione deve essere adeguatamente motivata.

Art. 68.

Criteri di aggiudicazione dell'asta pubblica e della licitazione privata

Le gare, sia ad asta pubblica, sia a licitazione privata, sono aggiudicate in base ai seguenti criteri:

1) per i contratti dai quali derivi una entrata per l'unità sanitaria locale al prezzo più alto rispetto a quello indicato nell'avviso di asta o nella lettera di invito;

2) per i contratti dai quali derivi una spesa per l'unità sanitaria locale, fermo restando per gli appalti di opere pubbliche le disposizioni di cui alla legge 2 febbraio 1973, n. 14, e successive modifiche ed integrazioni, al prezzo più basso.

Art. 69.

Appalto concorso

E' ammessa la forma dell'appalto concorso quando l'ente ritenga conveniente avvalersi della collaborazione e dell'apporto di particolare competenza tecnica e di esperienza specifica da parte degli offerenti per la elaborazione del progetto definitivo delle opere e dei lavori e delle forniture.

Le persone o ditte prescelte sono invitate a presentare, nei termini, nelle forme e nei modi stabiliti dall'invito, la proposta di fornitura o il progetto dell'opera o dei lavori con la relativa offerta, con l'avvertimento che nessun compenso o rimborso di spesa può essere comunque preteso dall'interessato per la proposta o il progetto presentati.

L'aggiudicazione è effettuata dal comitato di gestione sulla base di un'apposita graduatoria proposta da una commissione di tecnici esperti, all'uopo costituita dal comitato stesso.

La graduatoria proposta deve essere motivata mediante esame comparativo dei diversi progetti o proposte di fornitura, tenuto conto di tutti i relativi elementi tecnici ed economici.

Art. 70.

Trattativa privata

Il ricorso alla trattativa privata è ammesso:

1) quando, per qualsiasi motivo, la pubblica gara non sia stata aggiudicata;

2) per l'acquisto di beni la cui produzione è garantita da privativa industriale o che una sola ditta può fornire con i requisiti tecnici ed in grado di perfezione richiesti;

3) per l'acquisto e locazione di immobili;

4) quando l'esigenza degli acquisti, delle vendite, dei lavori e delle forniture di beni o servizi, dovuta a circostanze imprevedibili ovvero alla necessità di far eseguire le prestazioni a spese e a rischio degli imprenditori inadempienti non consenta l'indugio della pubblica gara;

5) per l'affidamento di studi, ricerche, sperimentazioni e consulenze a persone o ditte aventi altra competenza tecnica e scientifica;

6) per lavori complementari non considerati nel contratto originario e che siano resi necessari da circostanze impreviste per l'esecuzione dei lavori, a condizione che siano affidati allo stesso contraente e non possano essere tecnicamente od economicamente separabili dalla prestazione principale, ovvero, benchè separabili, siano strettamente necessari per il completamento dei lavori e che il loro ammontare non superi il 20% dell'importo del contratto originale;

7) per l'affidamento al medesimo contraente di forniture destinate al completamento, al rinnovo parziale o all'ampliamento di quelle esistenti, qualora il ricorso ad altri fornitori costringe l'unità sanitaria locale ad aquistare materiale di tecnica differente il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbe notevoli difficoltà o incompatibilità tecniche;

8) quando trattasi di contratti di importo non superiore a lire 50 milioni, con esclusione dei casi in cui detti contratti rappresentino ripetizione, frazionamento, completamento o ampliamento di precedenti lavori, forniture o servizi.

Nei casi indicati ai precedenti punti 1), 4) e 8) devono essere interpellate più ditte, comunque, in numero non inferiore a tre.

Con esclusione del caso previsto al punto 8) la ragione per la quale si è ricorso alla trattativa privata deve essere adeguatamente motivata nella deliberazione di cui al precedente art. 64.

I contratti di cui al punto 3) devono essere preceduti dal parere di congruità dell'ufficio tecnico erariale.

Art. 71.

Stipulazione dei contratti

Salvo il caso in cui nell'avviso d'asta o nella lettera di invito alla licitazione privata sia stabilito che il verbale di aggiudicazione tiene luogo del contratto, avvenuta l'aggiudicazione, si procede alla stipulazione del contratto entro il termine massimo di trenta giorni dalla data dell'aggiudicazione ovvero della comunicazione di essa all'impresa aggiudicataria.

Per la trattativa privata, la stipulazione del contratto deve aver luogo analogamente entro trenta giorni dalla data di comunicazione all'impresa dell'accettazione dell'offerta.

La comunicazione di cui al primo e secondo comma ha luogo entro dieci giorni dall'aggiudicazione ovvero dall'accettazione dell'offerta.

Qualora la ditta non provvede entro il termine stabilito alla stipulazione del contratto, l'unità sanitaria locale ha facoltà di dichiarare decaduta l'aggiudicazione ovvero l'accettazione dell'offerta, disponendo l'incameramento della cauzione provvisoria e la richiesta del risarcimento dei danni, in relazione all'affidamento ad altri della prestazione.

L'unità sanitaria locale provvede a restituire entro 10 giorni dall'aggiudicazione alle ditte o persone non aggiudicatarie i depositi cauzionali provvisori eventualmente da esse in precedenza costituiti.

I contratti sono stipulati dal presidente dell'unità sanitaria locale o da un suo delegato, in forma pubblica o privata, secondo le disposizioni di legge, anche mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio.

Il competente servizio amministrativo cura la tenuta del registro sul quale sono annotati i contratti dopo la stipulazione.

Art. 72.

Collaudo dei lavori e delle forniture

Tutti i lavori e le forniture sono soggetti a collaudo, anche in corso d'opera, secondo le norme stabilite dal contratto.

Il collaudo è eseguito dal responsabile del servizio competente e ove occorra da estranei appositamente incaricati e muniti della specifica competenza tecnica che la natura dell'affare richiede.

Se l'importo dei lavori o delle forniture non supera lire 1.000.000 è sufficiente l'attestazione di regolare esecuzione rilasciata dal funzionario responsabile del servizio.

In ogni caso il collaudo o l'accertamento della regolare esecuzione non può essere effettuato dalle persone che abbiano diretto o sorvegliato i lavori o che abbiano stipulato o approvato il contratto medesimo.

Art. 73.

Cauzione e penalità

A garanzia dell'esecuzione dei contratti le ditte debbono prestare idonee cauzioni.

Si può prescindere dalla cauzione qualora la ditta contraente sia di notoria solidità, subordinatamente al miglioramento del prezzo.

Si prescinde dalla cauzione in casi in cui il contratto non superi l'importo di lire 5 milioni escluso ogni frazionamento, ripartizione, completamento o ampliamento di precedenti lavori o forniture.

Nel contratto devono essere previste le penalità per inadempienza o ritardo nell'esecuzione del contratto.

Art. 74.

Revisione prezzi

La revisione dei prezzi contrattuali è ammessa nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia.

Art. 75.

Condizione e clausole contrattuali

I contratti devono avere termini e durata certi, e per le spese correnti, non possono superare la scadenza del bilancio pluriennale.

Per ragioni di assoluta necessità o convenienza può essere prevista una durata superiore.

E' fatto divieto di ripartire, anche nel tempo, forniture, impianti riguardanti lo stesso oggetto o esigenze determinabili al momento della stipula del contratto.

Per il medesimo oggetto non possono essere stipulati più contratti se non per comprovate ragioni di necessità e di convenienza.

Le ragioni di necessità o di convenienza di cui ai commi precedenti devono essere indicati nella deliberazione di cui al precedente art. 64.

I contratti di fornitura non possono essere stipulati con dilazioni di pagamento superiori a novanta giorni, a pena di nullità.

I contratti stipulati con società commerciali devono contenere l'indicazione del rappresentante legale della società.

L'accertamento delle capacità dello stipulante ad impegnare la società, come pure il riconoscimento delle persone che nei contratti vengono designate a riscuotere, incombe a colui che stipula per l'unità sanitaria locale ai sensi del precedente art. 71.

I pagamenti fatti alle persone autorizzate dai creditori a riscuotere per loro conto ed a rilasciare quietanza si ritengono validamente eseguiti, finchè la revoca del mandato conferito alle persone stesse, non sia notificato all'unità sanitaria locale nelle forme di legge.

La notifica rimane priva di effetto per gli ordini di pagamento che risultino emessi: tuttavia, il creditore potrà effettuare tale notifica al tesoriere o all'agente incaricato di eseguire il pagamento.

Art. 76.

Servizi eseguiti in economia

Le unità sanitarie locali provvedono in economia, secondo apposito regolamento, a quei lavori, provviste, forniture che per la loro natura non possono essere eseguiti o utilmente e convenientemente realizzati con le procedure contrattuali previste dai precedenti articoli.

Art. 77.

Unione d'acquisto e pre-trattative regionali

Le unità sanitarie locali possono associarsi tra di loro per ottenere facilitazioni nell'acquisto di beni e servizi.

Nell'approvare l'atto costitutivo le unità sanitarie locali stabiliscono le modalità di funzionamento dell'unione di acquisto.

La giunta regionale può provvedere a far eseguire idonee ricerche di mercato per realizzare un'efficace informazione, un esatto indirizzo economico e tecnico-merceologico ed una gestione più economica ed efficiente dell'assistenza sanitaria, giungendo ad accordi preliminari vincolanti per le imprese fornitrici cui le unità sanitarie locali potranno rivolgersi.

In tal caso il ricorso alla trattativa privata è consentita anche in carenza dei presupposti di cui al precedente art. 70.

TITOLO V

GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

Art. 78.

Contabilità dei servizi sociali

Le entrate e le spese relative alla gestione dei servizi socio-assistenziali devono essere esposte in una apposita contabilità allegata al bilancio dell'unità sanitaria locale con le stesse modalità previste dalla presente legge per i conti di gestione dei presidi e servizi multinazionali.

Art. 79.

Norme di contabilità e servizio di tesoreria

La gestione dei servizi sociali deve avere una propria e distinta contabilità con propri atti e documenti contabili ed è disciplinata dalle stesse norme di contabilità relativa alla gestione dei servizi sanitari.

La stessa gestione si avvale di un conto separato di tesoreria da tenere presso il medesimo istituto di credito titolare del servizio di tesoreria per la gestione di servizi sanitari.

TITOLO VI

CONTROLLI

Art. 80.

Oggetto e finalità dei controlli

Il controllo sull'attività della unità sanitaria locale si esplica mediante:

1) controllo sugli atti;

2) controllo sulla gestione.

Il controllo sugli atti è esercitato ai sensi e con le modalità previste dall'art. 49 della legge n. 833 e dalle altre norme statali e regionali vigenti in materia.

I controlli sulla gestione si esercitano con le modalità previste dalla legge di organizzazione del servizio sanitario regionale.

I controlli sulla gestione si manifestano inoltre attraverso:

a) il controllo finanziario;

b) il controllo economico.

Il controllo finanziario ha come fine il riscontro dell'equilibrio finanziario della gestione e del rispetto dei limiti di spesa previsti dal bilancio e si esercita mediante le verifiche di cassa e i rendiconti trimestrali di cui ai successivi articoli 81 e 82 della presente legge.

Il controllo economico viene esercitato mediante il supporto di rilevazioni extra-contabili e statistiche e a tale scopo la giunta regionale predispone uno schema unificato di procedure e di metodologie di rilevazione.

Art. 81.

Verifica di cassa

Ai fini della effettuazione delle verifiche bimestrali di cassa di cui al primo comma, n. 2) dell'art. 50 della legge n. 833, i comuni singoli ed associati e le comunità montane individuano gli organi competenti alla effettuazione delle verifiche suddette.

In caso di accertamento di eventuale disavanzo le risultanze della verifica di cassa vengono direttamente comunicate ai sindaci o ai presidenti delle comunità montane competenti, per l'adozione dei provvedimenti di cui all'ultimo comma dell'articolo 50 della legge citata.

Copia di tale comunicazione viene inviata al comitato di gestione ed all'assemblea generale dell'unità sanitaria locale.

Art. 82.
Rendiconti trimestrali

Entro il termine perentorio di trenta giorni successivi alla scadenza di ogni trimestre, la unità sanitaria locale deve trasmettere alla Regione un rendiconto trimestrale ai sensi dell'art. 50, secondo comma, della legge n. 833 e secondo un modello di rilevazione individuato dalla giunta regionale.

Ove dalla rendicontazione risulti che la gestione manifesta un disavanzo complessivo si deve provvedere ai sensi e per gli effetti del precedente art. 81, secondo comma.

Art. 83.
Obblighi delle unità sanitarie locali

Al fine dell'adempimento degli obblighi di cui all'art. 50, primo comma, punti 6 e 7, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 la unità sanitaria locale trasmette entro dieci giorni dall'avvenuta esecutività del provvedimento di approvazione del bilancio di previsione annuale e dei conti consuntivi copie delle deliberazioni stesse ai competenti comuni, singoli o associati, o alle comunità montane.

TITOLO VII
RESPONSABILITA'

Art. 84.
Responsabilità degli amministratori, dei dipendenti delle unità sanitarie locali e di chi maneggia denaro

Agli amministratori della unità sanitaria locale, ai responsabili dell'ufficio di direzione, ai responsabili dei servizi e degli uffici, ai dipendenti, ai funzionari delegati, agli economi della unità sanitaria locale al tesoriere della unità sanitaria locale e a chiunque si inserisca nel maneggio di denaro della unità sanitaria locale si applicano, in materia di responsabilità, gli articoli 91, 92, 93, 94, 95 della legge regionale n. 18 dell'11 aprile 1978 in quanto compatibili con la presente legge.

Art. 85.
Obbligo di denunzia

Gli amministratori e i responsabili dei servizi e degli uffici della unità sanitaria locale che vengono a conoscenza, direttamente o a seguito di rapporto cui siano tenuti i titolari degli uffici ad essi sottoposti, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del precedente art. 84 debbono farne tempestiva denunzia al procuratore generale della Corte dei conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento delle responsabilità e per la determinazione dei danni.

Se il fatto dannoso sia imputabile ad un amministratore la denuncia è fatta a cura dell'assemblea generale dell'unità sanitaria locale, se esso sia imputabile al responsabile di un servizio l'obbligo di denuncia incombe al presidente della unità sanitaria locale.

TITOLO VIII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 86.
Predisposizione del primo bilancio

Il presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta stessa, adotta disposizioni in ordine alla predisposizione del primo bilancio delle unità sanitarie locali.

Fino all'approvazione del bilancio predetto l'assemblea generale delibera, su proposta del comitato di gestione, l'esercizio provvisorio, ai sensi e agli effetti del precedente art. 16 secondo un progetto di bilancio che tenga conto per ogni capitolo del limite non superabile della somma degli analoghi stanziamenti previsti nell'ultimo bilancio approvato dagli enti le cui funzioni sono trasferite alle unità sanitarie locali, salvo che non si tratti di spese obbligatorie tassativamente regolate dalla legge.

Art. 87.
Situazioni attive e passive anteriori al 1° gennaio 1980

Alle unità sanitarie locali non devono essere imputate situazioni attive o passive provenienti dalle funzioni di assistenza sanitaria trasferite anteriori al 1° gennaio 1980.

Per la gestione delle situazioni pregresse, ove non assunte dallo speciale ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro ai sensi dell'art. 77 della legge n. 833, le unità sanitarie locali provvedono mediante apposite contabilità a stralcio nelle forme previste dalle leggi contabili in vigore per i rispettivi enti già erogatori di assistenza.

Le disponibilità finanziarie degli enti di cui al secondo comma derivanti dagli avanzi delle gestioni anteriori al 1° gennaio 1980 devono essere fatti affluire in un apposito conto corrente aperto presso la tesoreria regionale per essere destinate, nell'ambito regionale, alla copertura dei disavanzi accertati presso i medesimi enti al termine della gestione 1979.

Qualora al 31 dicembre 1982 le predette gestioni stralcio dovessero rilevare un disavanzo netto, la procedura per la copertura dello stesso sarà definito, con provvedimento legislativo.

Art. 88.
Rinvio alle norme di contabilità generale

Per quanto non previsto dalle disposizioni della presente legge, si applicano, ove possibile, le norme della legge e del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.

Art. 89.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 29 marzo 1980

VERRASTRO

LEGGE REGIONALE 31 marzo 1980, n. 18.
Modifiche alla legge regionale 27 marzo 1979, n. 12, concernente la disciplina della coltivazione di cave e torbiere e di inerti degli alvei dei corsi d'acqua.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 10 *del* 3 *aprile* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per le cave attualmente in esercizio, il termine di presentazione delle domande di cui al primo comma dell'art. 18 e dell'art. 19 della legge regionale 27 marzo 1979, n. 12, viene prorogato alla data del trentesimo giorno successivo a quella di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

Le coltivazioni di inerti dagli alvei fluviali regionali, in atto alla data di entrata in vigore della legge regionale 27 marzo 1979, n. 12, possono essere proseguite provvisoriamente, purchè venga presentata, da parte dei titolari di concessione, istanza per la continuazione dei lavori di estrazione entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Alla scadenza di detto termine, qualora la domanda non sia stata presentata, l'attività di estrazione degli alvei fluviali deve cessare.

Art. 3.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bolletino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 31 marzo 1980

VERRASTRO

LEGGE REGIONALE 31 marzo 1980, n. **19**.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 22 del 1° luglio 1976 concernente provvidenze a favore dell'artigianato.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 10 *del* 3 *aprile* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 6 della legge regionale 1° luglio 1976, n. 22, viene così modificata:

Per le spese di urbanizzazione primaria all'interno o al servizio di zona destinata ad insediamento artigianale, vengono concessi contributi ai comuni, alle comunità montane e consorzi di comuni ed a consorzi tra comuni ed enti nonché ai consorzi tra artigiani già assegnatari di aree.

Per opere di urbanizzazione primaria si intendono quelle di cui all'art. 4, primo comma, della legge 29 settembre 1964, n. 847.

I comuni, le comunità montane, i consorzi di comuni ed i consorzi tra comuni ed enti, possono chiedere il contributo anche per la acquisizione delle aree destinate ad insediamenti artigiani qualora non ne siano in possesso.

Art. 2.

L'art. 7 della legge regionale 1° luglio 1976, n. 22, è così modificato:

La Regione, si assume il totale carico dell'investimento per le spese di cui all'art. 1:

a) fino a 100 milioni nei comuni con popolazione inferiore a 2000 abitanti;

b) fino a 120 milioni nei comuni con popolazione compresa tra 2001 e 5000 abitanti;

c) fino a 150 milioni nei comuni con popolazione superiore a 5000 abitanti, nelle comunità montane e nei consorzi di comuni.

Per le quote d'investimento eccedenti quelle indicate al primo comma, il contributo è concesso:

a) nella misura del 50 % ai comuni o consorzi di comuni non facenti parte di comunità montane;

b) nella misura del 60 % ai comuni facenti parte di comunità montane;

c) nella misura dell'80 % qualora il contributo sia richiesto da una comunità montana.

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 31 marzo 1980

VERRASTRO

LEGGE REGIONALE 31 marzo 1980, n. **20**.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 27 marzo 1979, n. 13.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 10 *del* 3 *aprile* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 2 della legge regionale 27 marzo 1979, n. 13, viene così modificato:

« Alle aziende e alle società che esercitano professionalmente autoservizi pubblici di linea di competenza regionale possono essere concessi contributi di esercizio dalla Regione in relazione all'esercizio svolto nel 1979.

Tali contributi verranno erogati con decreto del presidente della giunta regionale su conforme deliberazione della stessa, nei limiti del disavanzo accertato dell'esercizio 1979 e comunque nella misura massima di. L. 250 per autobus/Km.

Art. 2.

All'art. 2 della legge regionale 27 marzo 1979, n. 13, viene aggiunto il terzo comma così formulato:

Alle aziende ed alle società, cui è stato erogato il contributo per l'esercizio 1979, può essere concesso un acconto a consuntivo per l'esercizio svolto nel primo trimestre del 1980, ripartendo proporzionalmente la disponibilità finanziaria del cap. 5460 del bilancio per l'esercizio 1980, previa presentazione della certificazione liberatoria degli istituti previdenziali e assistenziali a tutto il 31 marzo 1980.

Art. 3.

Il primo comma dell'art. 3 della legge regionale 27 marzo 1979, n. 13, viene così modificato:

Gli stessi contributi possono essere concessi alle cooperative che esercitano servizio urbano su concessione comunale, nei limiti del disavanzo accertato nella misura massima dei debiti assicurativi e previdenziali riferti all'esercizio 1979.

La liquidazione di detti contributi sarà fatta direttamente agli istituti creditori, a favore dei quali la cooperativa presenterà apposita domanda di concessione.

Art. 4.

Il secondo comma dell'art. 4 della legge regionale 27 marzo 1979, n. 13, viene così modificato:

Viene considerata, altresì la percorrenza relativa alle corse bis effettuate e denunciate entro la prima decade del mese successivo a quello della loro effettuazione sempre che il loro esercizio riguardi esigenze occasionali e non stabilmente ricorrenti.

Art. 5.

Il terzo comma dell'art. 4 della legge regionale 27 marzo 1979, n. 13, viene così modificato:

La denunzia delle corse bis deve essere firmata dal personale viaggiante utilizzato per la loro effettuazione.

Art. 6.

L'art. 10 della legge regionale 27 marzo 1979, n. 13, viene così modificato:

La domanda del contributo di esercizio dovrà essere presentata in carta legale, entro il 30 aprile 1980, al dipartimento assetto del territorio, ufficio trasporti, corredata:

da una dichiarazione del concessionario nella quale sia garantito il rispetto delle condizioni imposte dalla legge;

dal conto economico dettagliato della gestione 1979 relativa a tutte le attività aziendali, redatto sui modelli che saranno forniti alle aziende;

dall'elenco di tutte le autolinee aventi diritto, con la indicazione delle singole risultanze di esercizio;

dalla copia dei registri I.V.A.;

dalla eventuale ulteriore documentazione ritenuta necessaria al completamento della pratica di contributo.

Art. 7.

L'art. 11 della legge regionale 27 marzo 1979, n. 13, viene così modificato:

Il certificato dell'ispettorato del lavoro, attestante il rispetto del contratto di lavoro e delle leggi sociali ed, eventualmente, ferma restando tale condizione, l'ammissibilità di cessioni di credito a favore degli Istituti previdenziali ed assistenziali, deve essere presentato entro il 31 luglio 1980.

Art. 8.

L'art. 16 della legge regionale 27 marzo 1979, n. 13, è abrogato.

Art. 9.

L'art. 17 della legge 27 marzo 1979, n. 13, viene così modificato:

La Regione concede contributi alle aziende concessionarie di autolinee di competenza regionale e comunale operanti nel territorio regionale per favorire il rinnovo ed il potenziamento del parco autobus.

Art. 10.

Il secondo comma dell'art. 19 della legge regionale 27 marzo 1979, n. 13, viene così modificato:

I contributi di cui all'articolo precedente vengono concessi nella misura del 50 % del costo della fornitura dei soli autobus idonei ed indispensabili all'esercizio dei servizi concessi o autorizzati.

Sono ammessi a contributo gli autobus aventi le caratteristiche tecniche di cui al decreto ministeriale 2013 (63) 10 del 18 agosto 1976, acquistati nel 1979 e non sovvenzionati e quelli acquistati nel 1980.

Art. 11.

L'art. 24 della legge 27 marzo 1979, n. 13, viene così modificato:

La domanda tendente ad ottenre la concessione del contributo per l'acquisto degli autobus deve essere presentata, in carta legale entro il 30 aprile 1980 e deve indicare:

il tipo ed il modello degli autobus che si intendono acquistare;

un piano di rinnovo e potenziamento del parco, connesso a quello già presentato;

ogni altro documento che il dipartimento competente riterrà utile al completamento della pratica di contributo.

Art. 12.

L'art. 25 della legge regionale 27 marzo 1979, n. 13, viene così modificato:

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa dei fondi previsti nel bilancio di previsione per l'esercizio 1980 sui seguenti capitoli o su quelli corrispondenti:

cap. 5450: « Somme da erogare alle aziende concessionarie di autoservizi per corresponsione di miglioramenti economici al personale da esse dipendenti »;

cap. 5460: « Contributi alle imprese di trasporto esercenti autoservizi di linea di interesse regionale »;

cap. 5470: « Interventi per la razionalizzazione dei trasporti pubblici finanziati con fondi del decreto del Presidente della Repubblica 384/77 »;

cap. 5480: « Interventi per la razionalizzazione dei trasporti pubblici con fondi regionali ».

Art. 13.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 31 marzo 1980

VERRASTRO

(4181)

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

ERNESTO LUPO, *direttore* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100801480)